

Norme di attuazione – P.R.G.C. DI TREPPO CARNICO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.
PROVINCIA DI UDINE.

COMUNE DI TREPPO CARNICO

P.R.G.C.
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
ai sensi L.R. 52/91

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE GENERALE

**TITOLO I°
NORME GENERALI**

ART. 1	OGGETTO DEL P.R.G.C.	pag 05
ART. 2	ELABORATI DI PIANO	pag 05
ART. 3	SCOPO DELLE NORME	pag 06
ART. 4	FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	pag 06
ART. 5	TERMINOLOGIA URBANISTICA	pag 06
ART. 6	UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI	pag 07
ART. 7	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	pag 08
ART. 8	PARCHEGGI	pag 08
ART. 9	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	pag 08
ART. 10	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	pag 08
ART. 11	CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag 09
ART. 12	DISTACCHI	pag 11
ART. 13	DESTINAZIONI D'USO	pag 11
ART. 14	COSTRUZIONI IN PRECARIO	pag 12

**TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE**

ART. 15	STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.	pag 13
---------	--------------------------------------	--------

**TITOLO III°
NORME DI INTERVENTO**

ART. 16	TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE	pag 14
ART. 17	TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE	pag 14
ART. 18	TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO	pag 14
ART. 19	RISCHI E VINCOLI GEOLOGICI	pag 15

**TITOLO IV°
NORME PER SINGOLE ZONE OMOGENEE**

ART. 20	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SINGOLE ZONE OMOGENEE	pag 18
ART. 21	NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C"	pag 18
ART. 22	ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO COSTRUTTIVI	pag 19
ART. 23	NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	pag 23

**CAPITOLO I°
ZONE "B"**

ART. 24	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B"	pag 25
ART. 25	ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA	pag 25
ART. 26	ZONA "B0.1" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 26
ART. 27	ZONA "B0.2" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE	

	E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI	pag 26
ART. 28	ZONA "B0.3" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 26 pag 27
ART. 29	ZONA "B1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO	pag 27
ART. 30	ZONA "B1.1" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 28
ART. 31	ZONA "B1.2" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI	pag 28
ART. 32	ZONA "B1.3" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 28
ART. 33	ZONA "B2" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO	pag 28
ART. 34	ZONA "B2.1" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 29
ART. 35	ZONA "B2.2" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI	pag 29
ART. 36	ZONA "B2.3" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 30

CAPITOLO II°

AREE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "D"

ART. 37	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D"	pag 31
ART. 38	ZONA "D3" - DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI	pag 31
ART. 39	ZONA "D5" - DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE	pag 32

CAPITOLO III°

ZONE "E"

ART. 40	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E"	pag 34
ART. 41	NORME GENERALI PER LE ZONE "E"	pag 34
ART. 42	AREE "E1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA"	pag 35
ART. 43	AREE "E2" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI"	pag 35
ART. 44	AREE "E2.1" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 36
ART. 45	AREE "E2.2" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI	pag 36
ART. 46	AREE "E2.3" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 36
ART. 47	AREE "E3" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI"	pag 37
ART. 48	AREE "E4" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO	pag 37
ART. 49	AREE "E4.1" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 38
ART. 50	AREE "E4.2" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI	pag 38
ART. 51	AREE "E4.3" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE	pag 39
ART. 52	EDIFICI RUSTICI RICADENTI IN AREE "E4" - "E3" CON POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO	pag 39

CAPITOLO IV°

ZONE "G"

ART. 53	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G"	pag 41
ART. 54	ZONA TURISTICA "G2a" DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI	pag 41
ART. 55	ZONA TURISTICA "G2b" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' MORET	pag 41

**CAPITOLO V°
ZONE "Q"**

ART. 56	AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI DI INTERESSE COLLETTIVO. ZONE "Q"	pag 43
---------	---	--------

**CAPITOLO VI°
ZONE "R"**

ART. 57	ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO	pag 46
---------	------------------------------------	--------

**TITOLO V°
NORME FINALI E NORME TRANSITORIE**

ART. 58	VIABILITA'	pag 48
ART. 59	REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI	pag 48
ART. 60	AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO L. 431/85	pag 48
ART. 61	COSTRUZIONI PREESISTENTI	pag 48
ART. 62	DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO - DEROGHE	pag 49
ART. 63	OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE	pag 49
ART. 64	NORME DI SALVAGUARDIA	pag 49

TITOLO I°
NORME GENERALI.

ART. 1 - CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).

Tutto il territorio comunale di Treppo Carnico è soggetto ai vincoli, alle destinazioni d'uso e alle prescrizioni indicate negli elaborati costituenti il presente P.R.G.C.

Tutti gli interventi, localizzati sul territorio comunale, che comportano trasformazione urbanistica e/o edilizia sono disciplinati dalle prescrizioni azzonative del P.R.G.C. e dalle prescrizioni operative delle presenti Norme di Attuazione.

Per quanto non compreso nelle presenti norme si fa riferimento alla L.R. 52/91, alla Legge urbanistica 17.8.1942 n° 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni in materia, nazionali e regionali, in quanto applicabili alle materie qui trattate.

ART. 2 - ELABORATI DI PIANO.

Il P.R.G.C. è costituito dai seguenti elaborati:

Analisi territoriale:

- 1)- Tav. 1.1.1 - Inquadramento generale - Assetto viario, idrografico ed altimetrico.
Scale varie.
- 2)- Tav. 1.2.1 - Carta paesistica.
Scale varie.
- 3)- Tav. 2.1.1 - Edificazione storica al 1813 (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis).
Scala 1:2.000.
- 4)- Tav. 2.1.2 - Edificazione storica al 1813 (Tavieles-Tausia).
Scala 1:2.000.
- 5)- Tav. 2.2.1 - Frammentazione della proprietà fondiaria - Assetto della proprietà pubblica.
Scala 1:10.000.
- 6)- Tav. 2.3.1 - Carta dell'uso del suolo.
Scala 1:10.000.
- 7)- Tav. 2.4.1 - Assetto della viabilità ed idrografia.
Scala 1:10.000.
- 8)- Tav. 2.4.2 - Destinazioni d'uso e viabilità (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis).
Scala 1:2.000.
- 9)- Tav. 2.4.3 - Destinazioni d'uso e viabilità (Tavieles-Tausia).
Scala 1:2.000.
- 10)- Tav. 2.5.1 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti tecnologiche (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis).
Scala 1:2.000.
- 11)- Tav. 2.5.2 - Aree edificate ed aree urbanizzate - Reti tecnologiche (Tavieles-Tausia).
Scala 1:2.000.

Vincoli e rispetti:

- 12)- Tav. 3.1.1 - Aree percorse dal fuoco (1980/00).
Scala 1:10.000.
- 13)- Tav. 3.2.1 - Aree di interesse ambientale (D.Lgs. 490/99).
Scala 1:10.000.

Zonizzazione:

- 14)- Tav. 4.1 - Struttura del piano.
Scala 1:15.000 - 30.000.
- 15)- Tav. 4.2 - Zonizzazione generale del territorio comunale.
Scala 1:10.000.
- 16)- Tav. 4.3 - Zonizzazione di fondovalle (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis).
Scala 1:2.000.
- 17)- Tav. 4.4 - Zonizzazione di fondovalle (Tavieles-Tausia).
Scala 1:2.000.

Censimento edifici rustici:

- 18)- Tav. 5.1.1 - Censimento edifici rustici (planimetria generale).

Scala 1:10.000.

19)- Tav. 5.1.2 - Censimento edifici rustici (schede).

Allegati:

20)- Elab. 6 - Norme di attuazione.

21)- Elab. 7 - Relazione generale.

22)- Elab. 8 - Relazione di flessibilità.

ART. 3 - SCOPO DELLE NORME.

Le presenti Norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovi fabbricati, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi, di impianti e di qualsiasi altra opera che comunque comporti mutamento allo stato fisico del territorio del comune di Treppo Carnico.

ART. 4 - FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA.

1)-Qualsiasi costruzione costituisce una modifica dell'ambiente che supera, per durata e rapporti con la collettività, l'ambito delle decisioni del proprietario e del progettista, ed ha perciò interesse pubblico.

Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G.C. di cui al Titolo II° delle presenti Norme e successivamente attraverso l'esame delle richieste di concessione, secondo le norme che regolano la partecipazione ed il decentramento amministrativo, al fine di garantire la validità funzionale e sociale delle urbanizzazioni, delle costruzioni e dell'utilizzazione del territorio.

2)-Qualunque opera di intervento sul suolo, sui fabbricati, sui manufatti di ogni genere, è sottoposta a concessione o ad autorizzazione.

E' ammessa altresì la denuncia di inizio attività come previsto dall'art. 80 della L.R. 52/91, nonché le fattispecie in cui gli interventi non sono soggetti ad alcun tipo di controllo tecnico-edilizio (art. 78, comma 1, lett. C) della L.R. 52/91, ad esclusione degli interventi previsti all'interno di zone interessate da parchi naturali o riserve regionali di cui alla L.R. 42/96 art. 3, e delle zone B0.

Le modalità e la presentazione delle diverse richieste devono essere strutturate in conformità a quanto previsto nel regolamento edilizio.

ART. 5 - TERMINOLOGIA URBANISTICA.

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, si adottano nel presente P.R.G.C. ed in tutti gli strumenti urbanistici successivi i seguenti indici a seconda delle differenti scale e metodi di intervento:

1)-SUPERFICIE TERRITORIALE "ST" espressa in ha.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse, ai fini del computo della ST, le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2)-SUPERFICIE FONDIARIA "SF" espressa in mq.

E' costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

3)-SUPERFICIE COPERTA "SC" espressa in mq.

E' la quota della superficie fondiaria compresa dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura con intradosso ad una quota maggiore di mt. 1.20 dal terreno. Restano escluse le parti aggettanti quali scale scoperte, poggiosi aperti su due lati e gli sporti delle coperture fino alla sporgenza di mt 1.50 dalle murature perimetrali.

4)-SUPERFICIE UTILE "SU" espressa in mq.

E' costituita dalla somma delle superfici utili di tutti i piani, anche soffitte, scantinati, rimesse, etc. Sono invece escluse le superfici porticate cedute permanentemente all'uso pubblico e le aree di servizi pubblici cedute alle rispettive società di gestione (gas, luce, telefono, etc.).

5)-VOLUME EDIFICABILE "V" espresso in mc (vuoto per pieno v.p.p.).

Definisce le quantità volumetriche derivanti dall'applicazione degli indici di edificabilità prescritti dalle norme di zona.

Comprende tutti gli spazi comunque edificati, ricavati moltiplicando la superficie coperta (Sc) per l'altezza del fabbricato (H).

Si intendono implicati nel computo i volumi delle costruzioni preesistenti da mantenere sul lotto (Sf). Restano esclusi dal computo:

- i volumi tecnici oltre all'ultima soletta dell'ultimo piano;
- i portici ed i volumi aperti (logge, androni, passi carrai e simili) compresi nell'altezza dei pilastri, aperti sia all'uso pubblico che privato;
- i balconi aperti;
- gli aggetti ornamentali e strumentali.

6)-ALTEZZA DEL FABBRICATO "H" espressa in ml.

E' la differenza fra la quota 0,00 convenzionale e la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.

Nel caso di solaio inclinato l'altezza è calcolata sul punto medio del suo intradosso.

La quota 0,00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato naturale calcolata come media delle quote dei vertici del sedime dell'edificio.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente i fermaneve, le antenne radio-televisive ed i parafulmini, nonchè i cosiddetti volumi tecnici comprendenti gli extracorsa degli ascensori, i vani scala e le torrette da camino. Tali modesti volumi, che dovranno in ogni caso integrarsi il più possibile all'assetto tipologico dell'edificio, non dovranno superare i ml 2.50 oltre l'altezza massima prescritta.

7)-DISTANZA DAI CONFINI "DC" E DALLE STRADE "DS" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, intercorrente tra il perimetro di sedime dell'edificazione ed i confini di proprietà o le strade.

8)-DISTANZA TRA I FABBRICATI "DE" espressa in ml.

E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte..

9)-"IT" INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE, V/ST, espresso in mc/ha.

E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili in una zona omogenea e la superficie della zona omogenea stessa.

10)-"IF" INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA, V/SF, espresso in mc/mq.

E' il rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria di un lotto.

11)-"RC" RAPPORTO DI COPERTURA, SC/SF, espresso in percentuale.

E' il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio, definita al precedente punto 3), e la superficie fondiaria del lotto su cui insiste.

12)-"DF" DENSITA' FONDIARIA, N° ab/SF, espressa in ab/mq.

Esprime il rapporto tra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.

13)-"DT" DENSITA' TERRITORIALE, N° ab/ST, espressa in ab/ha.

Esprime il rapporto fra abitanti insediati e/o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale.

ART. 6 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI.

1)-Gli indici di cui all'Art. 5 vengono applicati secondo le norme specifiche delle varie zone omogenee. Il P.R.G.C. fissa, per le varie zone e per i vari tipi di intervento, gli indici a livello territoriale.

2)-L'utilizzazione totale degli indici secondo il comma precedente esclude ogni richiesta successiva di costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati gli indici suddetti, nei limiti consentiti per tali lavori agli articoli corrispondenti.

3)-Qualora sia consentita ed obbligatoria la conservazione di fabbricati esistenti, essi vengono sempre computati per la determinazione degli indici di cui al precedente Art. 5.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

- 1)-Le opere di urbanizzazione primaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):
 - a)-le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
 - b)-spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
 - c)-nuclei elementari di verde;
 - d)-la rete di fognatura;
 - e)-la rete idrica;
 - f)-l'illuminazione pubblica;
 - g)-la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 - h)-la rete telefonica;
 - i)-la rete di distribuzione del gas.

2)-Nell'ambito degli strumenti urbanistici di cui al Titolo II° delle presenti norme viene determinata l'esatta ubicazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria secondo l'elenco di cui al precedente comma 1°.

ART. 8 - PARCHEGGI.

A completamento di quanto indicato al precedente Art. 7, comma 1°, punto b), resta obbligatorio, in tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni, predisporre parcheggi privati ai sensi dell'art. 41 della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 della L. 122/1989:

- stanziali non inferiore a un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione.

Inoltre con il D.P.G.R. n. 126/95 si è stabilito che i parcheggi devono essere articolati nelle seguenti categorie:

- a) parcheggi stanziali
- b) parcheggi di relazione
- c) parcheggi di interscambio
- d) stazione per autolinee extraurbane

Nelle aree suddette non è consentito di computare la sede stradale, neppure nel caso di strade private.

Le aree destinate a parcheggi privati, interne od esterne, coperte o scoperte, devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile di ogni alloggio od unità immobiliare con apposita indicazione negli atti relativi alla destinazione d'uso e con costituzione di vincolo e/o servitù, a richiesta del Comune, con atto da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare.

I parcheggi per le varie aree, specificate al comma 1° del presente articolo, dovranno sempre prevedere quote di posti a seconda delle destinazioni per:

- autovetture: minimo mt 2,50 x 5,00;
- motocicli e cicli: minimo mt 1,00 x 2,00;
- autocarri: minimo mt 3,00 x 10,00.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

- 1)-Le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi della L.R. 52/91):
 - a)-strade di quartiere e di scorrimento;
 - b)-asili nido e scuole materne;
 - c)-scuole dell'obbligo;
 - d)-chiese ed altri edifici religiosi;
 - e)-impianti sportivi e di quartiere;
 - f)-centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
 - g)-aree verdi e di quartiere.

ART. 10 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.

- 1)-Gli interventi infrastrutturali riguardano gli impianti seguenti:
 - a)-rete idrica;

- b)-rete fognante ed impianti di depurazione;
- c)-rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- d)-rete di distribuzione del gas;
- e)-rete di distribuzione del telefono;
- f)-rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta e di servizio, aree di rispetto.

2)- Gli interventi relativi alle opere infrastrutturali di cui al precedente comma, possono essere eseguiti secondo la procedura prevista ai sensi dell'art. 41 e 127 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

3)- Fuori dal perimetro degli insediamenti esistenti e previsti come definito dalle tavole del P.R.G.C. in rispetto al piano regionale della viabilità di cui al DPRG 167/Pres. del 06.04.1989 le distanze minime da osservarsi nell'edificazione a partire dal ciglio stradale, sia per le strade esistenti che per quelle di progetto, sono:

- Viabilità di interesse regionale : ml 15.00;
- Viabilità locale: ml 10.00;

La suddivisione funzionale della viabilità in riferimento all'art. 52 tab 3 del PURG è la seguente:

- Viabilità comprensoriale ha la funzione di raccogliere il traffico e portarlo verso la rete di livello superiore e viceversa.
- Strade urbane di collegamento sono quelle comprensoriali interne al PRGC e servono il traffico urbano.
- Strade di quartiere sono quelle di servizio puntuale interne al PRPC.-

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, ampliamenti di edifici residenziali esistenti in rispetto del comma 4 quater art. 41 della legge 52/91.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Gli interventi, sia pubblici che privati, attuabili attraverso l'applicazione delle presenti norme sono i seguenti:

A)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono interventi aventi rilevanza urbanistica quelli rivolti a modificare in modo sostanziale lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree in rapporto:

- a)-alla potenzialità insediativa e produttiva;
- b)-alle relazioni funzionali esistenti o previste dalla strumentazione urbanistica vigente con l'intorno;
- c)-alle caratteristiche naturali e paesaggistiche dei luoghi.

In questa categoria (A) rientrano i seguenti tipi di intervento:

A1-Interventi di nuova realizzazione.

Sono interventi di nuova realizzazione quelli rivolti alla utilizzazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuati con qualsiasi metodo costruttivo.

A2-Interventi di ampliamento.

Sono interventi di ampliamento quelli rivolti alla creazione di nuovi spazi, in termini di volume o superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle costruzioni esistenti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate. Sono parimenti interventi di ampliamento quelli volti al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte.

A3-Interventi di ristrutturazione urbanistica.

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa.

A4-Interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti, gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente ed in particolare finalizzati:

-alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;
-alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

Rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all'aumento del numero delle unità immobiliari e alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

A5-Interventi di rilevanza urbanistico-ambientale.

Sono interventi di rilevanza urbanistico-ambientale quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

-allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettero e a movimenti complessivi per 2000 mc, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola, nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;

-alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;

-alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11.12.33, n 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

B)-INTERVENTI AVENTI RILEVANZA EDILIZIA.

Sono interventi aventi rilevanza edilizia quelli attuati sul patrimonio edilizio esistente rivolti a mantenere e migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica.

In questa categoria (B) rientrano i seguenti tipi di intervento:

B1-Interventi di manutenzione ordinaria.

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, né comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

B2-Interventi di manutenzione straordinaria.

B2.1-Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e in particolare:

a)-interne ad edifici che non comportino la riorganizzazione totale dell'edificio, né aumento del numero delle unità immobiliari;

b)-consistenti nella sostituzione di uno o alcuni solai interpiano, senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

c)-consistenti nel rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno degli edifici;

d)-consistenti nella sostituzione di serramenti esterni;

e)-consistenti nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;

f)-consistenti nella sostituzione di solai di copertura anche con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;

g)-consistenti nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, anche se attuati all'interno di edifici pubblici o di interesse statale;

h)-consistenti nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali e terrazze a protezione di ingressi;

i)-consistenti in altri interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche.

B3-Intervento di restauro.

Si configura quale intervento di restauro l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di eventuali elementi strutturali nuovi richiesti da esigenze di stabilità, degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

B4-Intervento di conservazione tipologica.

Si configura quale intervento di conservazione tipologica l'insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione ed il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o particolareggiata.

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

B5-Interventi di risanamento conservativo.

Si configura quale intervento di risanamento conservativo l'insieme sistematico di opere volte a risanare e conservare un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso nel rispetto della sua distribuzione e funzionalità interna, purchè non riguardino edifici sui quali, per le loro caratteristiche, si debba operare con gli interventi di restauro e

Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio che non rientrino tra gli interventi di manutenzione straordinaria.

C-NUOVI INTERVENTI NON AVENTI RILEVANZA URBANISTICA.

Sono, tra l'altro, principalmente da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a)-la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b)-le pertinenze di edifici esistenti;
- c)-l'occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- d)-le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e)-la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f)-la realizzazione di manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g)-il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
- h)-la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- i)-la collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
- l)-le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- m)-gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- n)-le opere per il raccordo di nuovi utenti alle reti dei servizi centralizzati esistenti;
- o)-la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- p)-le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- q)-le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- r)-le opere sportive che non creino volumetria;
- s)-parcheggi di pertinenza interrati o seminterrati nel lotto su cui insiste il fabbricato.

ART. 12 - DISTACCHI.

DISTACCHI SOPRASUOLO

Per tutti i fabbricati di nuova edificazione, compresi quindi quelli conseguenti ad una demolizione, e quei corpi fabbrica di nuova costruzione che costituiscono ampliamento di edifici esistenti devono essere rispettate le distanze richiamate in ogni singola zona dagli:

- edifici
- confini del lotto
- strade

DISTACCHI NEL SOTTOSUOLO

I distacchi sopra richiamati e riportati su ogni singola zona di cui ai punti precedenti si applicano al corpo del fabbricato fuori terra e non alle sue parti completamente interrate. Le distanze minime inderogabili anche per il sottosuolo si applicano invece nei confronti dei confini con strade pubbliche.

ART. 13 - DESTINAZIONI D'USO.

1)-Il P.R.G.C. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso (Titolo IV°) preferenziali, ammesse, vietate, e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con le previsioni di P.R.G.C.

ART. 14 - COSTRUZIONI IN PRECARIO.

1)-Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benchè difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora sia destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili.

2)-All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.

3)-La facoltà prevista al punto 1) si esercita tenuto presente l'assetto territoriale interessato dall'intervento ed i riflessi che sul medesimo possono prodursi, anche sul piano della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

4)-L'autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.

5)-Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 101 della L.R. 52/91.

6)-Le costruzioni precarie esistenti all'atto dell'approvazione del P.R.G.C. conservano questa situazione giuridica e amministrativa, indipendentemente dalle indicazioni di zona del P.R.G.C. per l'area interessata.

7)-E' sempre possibile l'autorizzazione in precario per l'installazione di box temporanei in lamiera, sia su suolo pubblico che privato, ad uso di cantieri edili o per il provvisorio ricovero di masserizie in concomitanza di lavori di ristrutturazione e costruzione ed in particolare secondo i seguenti termini:

- per gli interventi privati il periodo concesso è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, al quale vanno aggiunti centottantagioni;

- per gli interventi pubblici il periodo concesso è pari a quello degli atti abilitativi alla realizzazione dell'opera principale, e comunque in rispetto al termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di pubbliche funzioni, svolte negli edifici da sostituire o recuperare.

TITOLO II°
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.

ART. 15 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua attraverso i seguenti atti:

A)-Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata, ai sensi del Capo II° della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti piani possono essere adottati per una programmazione urbanistica di dettaglio in settori diversi quali:

-Piani per L'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) ai sensi della Legge 167/62 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ai sensi della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Piani di Recupero ai sensi della L.R. 18/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

B)-Intervento Edilizio Diretto mediante:

-Concessione (art. 77 della L.R. 52/91);

-Autorizzazione (art. 78 della L.R. 52/91);

-Denuncia (art. 80 della L.R. 52/91);

-Accertamento di conformità urbanistica o denuncia (art. 89 della L.R. 52/91).

TITOLO III°
NORME DI INTERVENTO

ART. 16 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE.

1)-L'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso formazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale, al fine di garantirne una corretta fruizione da parte della popolazione.

2)-Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.

ART. 17 - TUTELA DELL'AMBIENTE BOSCHIVO E FORESTALE.

1)-Le aree boscate, sia con esemplari di alto fusto che con specie arbustive e cedue, sono riservate alla difesa idrogeologica e alla rigenerazione forestale, al mantenimento delle biocenosi e dello stato microclimatico.

2)-E' vietato procedere a movimenti di terra, riporti, alterazione di manto erboso, abbattimento di alberature salvo per lavori di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali, aperture di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.

3)-E' vietato costruire nelle zone boscate depositi di rifiuti di qualunque genere e scaricare in zone boscate acque di scarico non depurate totalmente.

4)-Qualsiasi costruzione che non sia strettamente connessa alla conduzione e coltivazione del bosco e delle aree immediatamente circostanti, non potrà essere autorizzata all'interno delle aree boscate.

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, sentieri spartifuoco o altre linee preesistenti.

6)-Le zone boscate percorse dal fuoco, dettagliatamente analizzate nell'elaborato grafico di piano n° 3.1.1, non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualunque genere per venti anni dall'incendio al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione, totale o parziale, del ripristino d'immobili preesistenti, e di eventuali opere se autorizzate dalla Direzione regionale delle foreste. Da tale divieto, operativo per venti anni dalla data dell'incendio, consegue l'impossibilità di approvare strumenti urbanistici o loro varianti che comportino modifiche alla destinazione originaria.

ART. 18 - TUTELA DELL'AMBIENTE AGRICOLO.

1)-Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo può avvenire solo nei modi e con gli strumenti previsti al successivo TITOLO IV°, capitolo IV°.

2)-E' vietato, in assenza di suddetti strumenti, procedere a movimenti di terreno, a lavori di sterramento o di demolizione o di alterazione di corsi d'acqua, di irrigazione e canalizzazione di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie fatta eccezione per quelle oggetto di coltura, ad alterazione ed abbattimento di alberi lungo i cigli dei corsi d'acqua e delle strade.

3)-La discarica e l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali di rifiuto, in particolare di rottami di automobile, è vietata.

4)-Sulle aree coltivate, anche nei periodi stagionali di riposo colturale, e sulle aree prative naturali o coltivate è comunque vietato l'accesso con mezzi motorizzati (motociclette, fuoristrada, etc.) eccezione fatta per i mezzi meccanici addetti alla lavorazione del fondo.

5)-Il tracciato di cavi aerei di telecomunicazione e di distribuzione di energia elettrica è opportuno che segua, ove possibile, strade esistenti, o altre linee preesistenti.

ART. 19 - RISCHI E VINCOLI IDROGEOLOGICI

Negli elaborati di Piano:

- Tav.4.2 Zonizzazione generale del territorio comunale scala 1 :10.000
- Tav.4.3 Zonizzazione di fondovalle (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis) scala 1 :2.000
- Tav.4.4 Zonizzazione di fondovalle (Tavieles-Tausia) scala 1 :2.000.

all'azzonamento operativo si sovrappone la zonizzazione geologica del territorio espressa in termini di fattibilità edificatoria.

La delimitazione delle aree è stata effettuata sulla base delle carte di sintesi dello studio geologico :

ALLEGATO 1 - CARTA DI ZONAZIONE GEOLOGICO -TECNICA – scala 1:5.000
(aree urbane)

ALLEGATO 2 - CARTA DI ZONAZIONE GEOLOGICO -TECNICA – scala 1:10.000
(aree urbane ed extraurbane)

Esaminate le previsioni di zonazione e le relative norme del presente PRGC del Comune di Treppo Carnico, viste le risultanze dello studio geologico-tecnico svolto, si ritiene che le previsioni del Piano Urbanistico siano compatibili con le condizioni geologiche del territorio, nel rispetto delle seguenti norme di carattere generale.

Nelle fasi attuative e gestionali del Piano si dovranno tenere in dovuta considerazione le prescrizioni imposte dalle risultanze dello studio geologico per una corretta esecuzione degli interventi e per una appropriata gestione del territorio.

In allegato allo studio geologico (Regolamento di applicazione geologico-tecnico relativa al P.R.G.C. del Comune di Treppo Carnico) si forniscono ulteriori approfondimenti relativi alle zone omogenee e indicazioni riguardo agli studi specifici, con valenza indicativa di indirizzo che dovranno presiedere la fase progettuale esecutiva.

Le prescrizioni puntuali, relative a situazioni particolari, sono riportate al TITOLO IV° nella norma della zona omogenea in cui ricadono.

Tavole di riferimento

- Tav.4.2 Zonizzazione generale del territorio comunale scala 1 :10.000
- Tav.4.3 Zonizzazione di fondovalle (Treppo-Siaio-Gleris-Zenodis) scala 1 :2.000
- Tav.4.4 Zonizzazione di fondovalle (Tavieles-Tausia) scala 1 :2.000

– area omogenea "GEO 1"

Comprende tutte quelle aree in parte già antropizzate e situate su ampi terrazzamenti stabili dal punto di vista geostatico e protette da rischi legati a processi torrentizi o di versante.

Utilizzabile ai fini edificatori senza particolari limitazioni.

– area omogenea "GEO 2"

Comprende aree in cui la struttura litostratigrafica è rappresentata da uno strato di copertura di materiali allo stato sciolto e di un substrato lapideo prevalentemente gessoso al quale possono essere imputati potenziali fenomeni di cedimento superficiale del terreno.

Non dissimile da quella nel seguito descritta ("GEO 3") se non per spessori della coltre di copertura e posizione orografica, quest'area omogenea presenta tuttavia un equilibrio tra regime idraulico sotterraneo e situazione geostatica di superficie consolidato negli anni.

E' utilizzabile ai fini edificatori con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tener conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

– area omogenea "GEO 3"

Aree in cui la combinazione di strutture geolitologiche fragili (gessi) ed effetti idrogeologici di carattere chimico e dinamico hanno dato luogo a sprofondamenti di porzioni di terreno superficiale.

Considerando che le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

– area omogenea "GEO 4"

Ambito di rispetto nei confronti di orli di terrazzi naturali con scarpate ripide e d'altezza superiore a 5 metri (Zenodis, Taviella).

Si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

– area omogenea "GEO 5"

Aree interessate da fenomeni idraulici sfavorevoli.

Si tratta di ambiti di rispetto nei confronti di:

- alvei di torrenti perenni, temporanei e incanalati,
- espansione delle acque in caso di piena,
- sponde in erosione accelerata o potenzialmente erodibili,
- superfici interessate da sovra-alluvionamento,
- sistemazioni idrauliche o idraulico-forestali insufficienti,
- aree interessate da caduta valanghe.

Non utilizzabile ai fini edificatori.

In queste aree sono in ogni caso ammessi interventi di manutenzione ordinaria atti a mantenere il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

– area omogenea "GEO 6"

Aree a vocazione rurale e forestale.

Comprende tutte quelle porzioni del territorio comunale che presentano una vocazione storica allo sviluppo agricolo-pastorale e silvicolo ivi comprese le scarpate in fregio ai corsi d'acqua, i versanti con acclività accentuata, le aree in quota.

Distribuite in queste vaste aree, si riscontrano problematiche geologiche e morfologiche, legate soprattutto allo scorrimento di acque selvagge, che possono rendere sfavorevole, localmente, l'utilizzo del territorio ai fini edificatori.

Interventi in tal senso sono quindi subordinati a specifici studi geologico-tecnici e pertanto, sino alla loro attuazione, dette aree **non sono edificabili**.

All'interno di questi ambiti sono inseriti stavoli sparsi o in piccoli gruppi posti nelle vicinanze dei centri abitati di fondovalle.

Nell'ALLEGATO 1 sono indicati con apposita simbologia i manufatti oggetto di accertamenti puntuali che hanno confermato, in questa sede, le condizioni di sicurezza dei siti nei confronti di pericoli naturali quali fenomeni idraulici, geostatici e valanghivi.

Per i soli manufatti segnalati è consentita la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti tecnico-funzionali come definiti dalle Norme Urbanistiche.

Gli interventi non dovranno interferire con la rete idrografica superficiale e profonda; dovranno essere quindi evitati scarichi liquidi incontrollati laddove esistesse un sistema drenante naturale (zone umide) o artificiale finalizzato alla captazione e distribuzione delle acque. (in particolare si segnalano le aree in prossimità degli stavoli n° 27, 28, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 60 – riferimento alle tavole dello studio geologico).

- area omogenea "GEO 7"

Ambito del movimento franoso di Tausia:

Superficie che viene delimitata, a scopo cautelativo, sulla base d'elementi geomorfologici e idrogeologici. Trattasi di un'area in cui le condizioni geostatiche del versante, comprendente l'abitato di Tausia, risultano stabili nel loro insieme ma non completamente separabili dalla zona a maggior rischio.

Si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con la possibilità di eseguire:

- ampliamenti tecnico-funzionali degli edifici esistenti,
- nuove tipologie a limitata incidenza tecnico-costruttiva, per servizi di pubblica utilità (parcheggi, ecopiazze, aree verdi attrezzate, impianto di depurazione); questi, non dovranno costituire un aggravio per l'equilibrio delle pendici.

– area omogenea "GEO 8"

Movimento franoso di Tausia:

Corpo di un movimento franoso storico oggetto di interventi drenanti e di consolidamento sul sedime stradale che lo interseca per tutta la sua larghezza. Pur non rilevando accelerazioni recenti nell'evoluzione del fenomeno, l'area è ritenuta, nel suo insieme, instabile.

Non utilizzabile ai fini edificatori.

– area omogenea "GEO 9"

Aree in frana con versanti in cui si distinguono due motivi-effetti di instabilità:

- nel primo caso essa è stata innescata da erosioni al piede da parte di azioni dinamiche torrentizie; il successivo sviluppo, destinato ad amplificarsi nel tempo anche per mancanza di interventi di bonifica, determinerà la mobilitazione di porzioni sempre maggiori di versanti e quindi la crescente difficoltà di un loro recupero.
- nel secondo caso si tratta di pendici interessate da potenziali fenomeni di crollo di materiali lapidei localizzati e di ridotte dimensioni e quindi recuperabili con interventi di modesta entità.

In entrambe i casi dette aree **non sono edificabili**.

– area omogenea "GEO 10"

Aree soggette ad allagamento di limitata estensione che, per conformazione morfologica, divengono sede di accumulo d'acqua piovana in seguito a eventi meteorici particolarmente intensi.

E' utilizzabile ai fini edificatori con le seguenti raccomandazioni:

- la progettazione di nuovi edifici o infrastrutture dovrà tener conto dei fenomeni di allagamento;
- dovrà essere evitata la realizzazione di strutture sotterranee (scantinati, seminterrati);
- dovrà essere previsto l'allontanamento delle acque di superficie nel contorno della struttura.

TITOLO IV°
NORME SPECIFICHE PER LE ZONE OMOGENEE.

ART. 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

Il P.R.G.C. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:

-ZONE"B"- comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A"; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

Sono descritte negli articoli del Capitolo I° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"D"- comprendenti le parti del territorio comunale interessate da insediamenti industriali e/o artigianali, oppure destinate a tale uso dal P.R.G.C..

Sono descritte negli articoli del Capitolo II° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"E"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad uso agricolo e forestale.

Sono descritte negli articoli del Capitolo III° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"G"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature turistiche e di sviluppo residenziale turistico.

Sono descritte negli articoli del Capitolo IV° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"Q"- comprendenti le parti del territorio comunale destinate al generale uso pubblico, siano esse attrezzate o no;

sono descritte negli articoli del Capitolo V° del presente TITOLO IV°.

-ZONE"R"- comprendenti le parti del territorio comunale inedificabili destinate ad aree di rispetto e di vincolo lungo le reti infrastrutturali, i corsi d'acqua, i cimiteri, etc..

Sono descritte negli articoli del Capitolo VI° del presente TITOLO IV°.

ART. 21 - NORME PARTICOLARI PER LE ZONE "B" - "C".

1)-Nel rispetto degli indici di cui ai successivi Capitoli I° e II°, le zone residenziali sono destinate ad accogliere edifici per abitazioni, locande, garni, affittacamere, negozi, magazzini, depositi, uffici e studi professionali, laboratori artigianali (purchè strettamente collegati con la residenza e non causa di molestia), edifici pubblici e di interesse pubblico sotto l'aspetto economico, sociale, culturale, religioso, sanitario, etc.

La possibilità di ricavare negozi al piano terra è riservata unicamente agli edifici, esistenti o in nuova costruzione, che abbiano affaccio su vie o spazi pubblici e sempre comunque nel rispetto delle previsioni del Piano Comunale del Commercio.

La superficie di vendita di tali attività commerciali in qualsiasi caso non potrà superare i 400 mq.

Tali attività devono intendersi riferite al servizio del nucleo abitativo della frazione e pertanto proporzionali alle esigenze dello stesso, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale per eccezionali e comprovate necessità insediative da accertare e valutare di volta in volta.

2)-Limitatamente alle zone "B1" - "B2", qualora non si oppongano ragioni igieniche, possono essere autorizzate costruzioni accessorie ad uso ripostiglio, deposito attrezzi, serre, box per animali da cortile e fienili, anche nello spazio circostante l'edificio, purchè di altezza non superiore all'edificio stesso e di superficie complessiva non superiore a un quarto della superficie coperta dall'edificio.

Tali costruzioni possono essere in aderenza all'edificio ma non sul prospetto principale, in tal caso, nelle zone B1, gli interventi devono rigorosamente rispettare le norme dell'abaco di cui al successivo art. 22. Diversamente devono stare ad una distanza non inferiore a m 3,00 dallo stesso e non possono superare un'altezza massima di m 3.50.

3)-Sono vietate le coperture piane, eccezione fatta per modesti volumi accessori (autorimesse o cantine) ricavati in pendio e completamente poi ricoperti con terreno vegetale oppure aventi soletta piana di copertura utilizzabile a fini di calpestio o parcheggio

ART. 22 - ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI E CRITERI APPLICATIVI.

L'abaco è uno strumento normativo attraverso il quale il P.R.G.C. si propone di avviare una strategia di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale e della conformazione strutturale e morfologica dei nuclei abitati originari.

L'abaco è costituito da una catalogazione dei principali e più pregevoli elementi architettonici e costruttivi ancora leggibili e superstiti all'interno delle tipologie insediative del Comune di Treppo Carnico, peraltro assai conservate ed in alcuni casi eccezionalmente integre.

Per uniformità e continuità si propone l'abaco già inserito nello strumento urbanistico in vigore, apportando solo piccole variazioni che tendono a chiarire e a semplificare l'applicazione.

A) ABACO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI.

In relazione all'obiettivo della capillare conservazione e valorizzazione dell'ambiente architettonico ed urbanistico tradizionale, l'abaco elenca gli elementi tipici che formano il quadro generale di connotazione del patrimonio edilizio del comune di Treppo Carnico.

L'abaco si compone delle seguenti parti:

1 - Elementi strutturali.

1.1 - Elementi tipologici.

I volumi edificati tradizionali presentano sempre forme semplici a base rettangolare con, in qualche caso, limitate articolazioni planimetriche rappresentate da eventuale corpo fuoriuscente del "fogolar". E' pure presente la tipologia in linea, con aggregazioni a corte o a schiera, di unità singole aventi volumetrie differenti. Tali aggregazioni o singoli edifici, se situati su terreno in pendio tendono ad adagiarsi sullo stesso senza modificarne il profilo planialtimetrico ma proponendo una articolazione a "gradoni" dei volumi interni e/o dell'uso degli stessi.

In relazione al modello di produzione antico, gli insediamenti originari superstiti presentano la commistione di volumi aventi destinazione residenziale e rurale (stavoli) con una accentuata tendenza di questi ultimi ad essere ristrutturati per un cambiamento di destinazione verso la residenza.

Gli interventi previsti non dovranno determinare alterazioni volumetriche tali da modificare le tradizionali forme semplici delle piante (quadrate o rettangolari) e dovranno inoltre rispettare il profilo planialtimetrico del terreno in cui si collocano gli edifici, riproponendo il modello tradizionale di distribuzione dei volumi.

1.2 - Strutture verticali ed orizzontamenti.

Le strutture in elevazione tipiche sono realizzate in muratura di pietrame o di laterizio intonacata e si differenziano nettamente tra edifici residenziali ed edifici rustici. Per gli edifici ad originaria destinazione residenziale la struttura muraria se non è in pietra a vista, è quasi sempre intonacata con elementi di finitura in pietra in corrispondenza delle aperture (stipiti) e degli angoli, raramente è presente un basamento in pietra a vista; per quelli a destinazione agricola (stavoli) la struttura muraria è quasi sempre in pietra a faccia vista con l'inserimento di elementi di tamponatura in legno specie al piano primo (fienile), o in alcuni casi con l'intero piano primo in legno (struttura portante e tamponature).

Nelle zone B0 gli interventi edilizi dovranno escludere assolutamente elementi in c.a. o metallici a vista mentre è ammesso l'uso di strutture non tradizionali con finitura ad intonaco. I ballatoi o poggioli possono essere riproposti secondo le originarie tipologie totalmente lignee con lavorazioni ad intarsio carnico semplice evitando in ogni caso l'uso di invadenti e pesanti tipologie tirolesi. Potranno essere ammessi anche entro il paramento esterno del muro perimetrale utilizzando, a rientro, parte del tamponamento ligneo dello stesso ("linda") nel rispetto di forme semplici e contenute e con l'impiego esclusivo del legno. Nelle rimanenti zone possono essere previsti con tipologia costruttiva interamente lignea, di forme contenute e semplici, con divieto dei poggioli suddivisi a nastro sull'intero fronte dell'edificio.

Negli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione, dovranno essere conservati gli elementi originali antichi quali soffitti a volte, loggiati, rivestimenti di timpano, stipiti ed architravi in pietra, ecc.; nel caso di poggioli o ballatoi esistenti in c.a. si potrà procedere, in alternativa al loro completo rifacimento, ad una totale mascheratura con posizionamento di parapetto coprente in legno e falsa struttura lignea in intradosso (comprese travi di adeguata sezione e non limitata unicamente a tavolato).

Gli orizzontamenti e le rampe scala interni possono essere realizzati in legno o in latero-cemento.

Nei casi in cui l'ultimo solaio venga realizzato in latero-cemento, lo sporto di gronda deve, in ogni caso, essere realizzato in legno.

Per i nuovi edifici si dovrà in generale verificare che non vengano introdotti elementi contrastanti per colore, forma o materiale, e per gli esistenti che non vengano soppressi gli elementi originari di pregio.

1.3 - Coperture.

Nel territorio del comune di Treppo Carnico l'edilizia tradizionale è caratterizzata da coperture a due falde simmetriche (capanna) o, più raramente, a padiglione; la pendenza media è del 35-40% con punte maggiori negli edifici rustici.

Il contatto fra tetto e strutture murarie in elevazione è prevalentemente di due tipi:

- a cornicione con modanature in intonaco o in pietra quando le murature intonacate raggiungono da ogni lato l'imposta del tetto;

- con sporto della struttura lignea di tetto prossima a 90-100 cm; questo è il tipo più diffuso negli edifici rustici e nei casi in cui le pareti dei timpani sono parzialmente realizzate in legno; lo sporto di gronda può aumentare nel caso in cui ai piani sottostanti esistano dei ballatoi.

Negli interventi di recupero non si dovranno alterare i caratteri tipici delle pendenze dei tetti e queste ultime dovranno essere ripristinate laddove interventi recenti le abbiano compromesse in tutto o in parte.

Nei nuovi interventi edilizi residenziali e nei casi di rifacimenti completi di coperture con sopraelevazione si prescrive che la nuova copertura abbia falde con pendenza prossima al 40% e comunque non inferiore al 35%.

Il manto di copertura dovrà essere in coppi o in tegola curva tipo coppo, o in alternativa tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzato, in alcuni casi potrà essere in lamiera preverniciata colore testa di moro o in rame (vedi successivo paragrafo 3-e).

Relativamente ai manti è resa obbligatoria la maggiore uniformità possibile di colorazione che in sede di concessione sarà tassativamente prescritta.

E' sempre possibile l'utilizzazione del sottotetto anche con apertura di abbaini di forma e dimensione tradizionale, o di lucernai (velux). Eventuali abbaini presenti nella misura massima di due per ogni falda principale, dovranno avere dimensioni contenute, con doppia falda ortogonale alla falda d'impostazione. Gli sporti di gronda saranno conformi alle caratteristiche tradizionali.

2 - Elementi costitutivi delle facciate.

Le facciate degli edifici si distinguono marcatamente tra quelle degli edifici residenziali e quelle dei rustici.

Quelli residenziali, normalmente finiti ad intonaco con imbiancatura a calce, presentano corpi aggettanti sia a balcone isolato che a terrazzino.

Gli elementi costitutivi delle facciate che concorrono a definire la "tipologia tradizionale" degli edifici residenziali sono i seguenti:

-Aperture quali finestre singole o doppie, porte e portoni con architrave o ad arco, abbaini ed altri fori nei timpani, loggiati con aperture ad arco normalmente riquadrate in pietra naturale, al piano terra possono esserci porticati con struttura ad arco, e portoni che danno accesso, attraverso androni, alle corti interne.

Serramenti in legno con scuretti specchietti a due ante, al piano terra spesso le finestre sono provviste di inferriate a maglia quadra o a rombo.

-Ulteriori elementi quali timpani in legno, pietre lavorate o scolpite, inferriate e grigliati o grondaie in legno.

Quelli rustici, normalmente composti da un basamento in pietra naturale (stalla), e sovrastante struttura in legno (fienile), sono privi di terrazze e presentano spesso dei corpi aggettanti completamente in legno.

Gli elementi costitutivi delle facciate che concorrono a definire la "tipologia tradizionale" degli edifici rustici sono i seguenti:

-Aperture quali finestre singole al piano terra di piccole dimensioni, spesso quadrate, con contorni alle volte in pietra o legno, di grandi dimensioni al piano fienile costituite da un graticcio di legno posto obliquamente.

-Ulteriore elemento è il paramento del fienile costituito da tavole in legno poste verticalmente.

Nell'intervento edilizio dovranno essere mantenuti gli elementi compositivi tipici quali il rapporto tra altezza e larghezza delle aperture, le logge, i ballatoi con i loro eventuali parapetti in legno e le cornici in pietra delle aperture.

Tali elementi possono essere eventualmente sostituiti con altri della medesima forma e materiale.

Gli elementi architettonici o costruttivi di pregio che nel tempo sono stati occultati o alterati dovranno essere oggetto di ripristino.

In generale anche i progetti di nuove costruzioni dovranno attenersi ai criteri compositivi assiali e semplici che caratterizzano le preesistenze, e comunque dovranno rinunciare ad introdurre articolazioni artificiali o impiego di materiali contrastanti nel contesto ambientale.

In particolare i corpi aggettanti sulle facciate prospicienti la strada non dovranno essere eseguiti ad una quota inferiore ai 4.50 ml e, comunque, la proiezione della loro sagoma dovrà essere compresa nell'area del marciapiede sottostante; la parte sottostante dell'oggetto dovrà essere realizzato in legno o in pietra in ogni suo componente.

I balconi aggettanti isolati non dovranno avere un'estensione maggiore a ml 2.00, e dovranno essere posti, di norma, al centro della facciata. I parapetti dovranno essere realizzati esclusivamente in legno o in ferro lavorato.

Le aperture dovranno avere un rapporto di apertura tra altezza e larghezza (h/b) prossimo a 1,5.

E' vietato l'uso di porte-finestre abbinata a bandiera.

I portoni e le porte in genere sono consigliate con arco a tutto sesto o a tre centri.

Ballatoi, logge e porticati sono ammessi solo se composti da diversi elementi modulari ripetitivi sia con architrave che con struttura ad arco.

3 - Finiture.

a) Rivestimenti delle facciate:

I rivestimenti esterni nella tipologia "tradizionale" sono costituiti da intonaco tinteggiato a colori chiari, da pietra naturale e faccia a vista (murature tradizionali in pietrame) con esclusione del cls a faccia a vista, e da tavole in legno locale.

Pertanto il rivestimento delle facciate potrà essere realizzato o con pietra a vista o in legno, oppure con intonaco liscio e sovrastante tinteggiatura a base di grassello di calce a lunga stagionatura e colorato con terre e ossidi naturali. Le tinte dovranno essere di colore tenue con l'esclusione di colori quali viola, verde intenso, blu, marrone scuro ecc. Nell'eventualità l'edificio sia diviso tra più proprietari la tinteggiatura delle facciate dovrà seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

La campionatura della tinta dovrà essere posta in visione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, che valuterà il rispetto dell'abaco, e stilerà un verbale di sopralluogo con l'esito della visita.

b) Incorniciatura delle aperture:

Le cornici delle aperture devono essere incorniciate con i seguenti materiali:

- Pietra naturale locale di opportuna sezione;
- Legno naturale o tinteggiato a poro aperto con tonalità di varia gradazione di colore marrone;
- Intonaco a raso;

c) Serramenti:

- Sono ammessi i serramenti in legno con scuri specchietti ad ante, verniciati a poro aperto con tonalità di varia gradazione di colore marrone, per quanto riguarda gli scuri possono essere verniciati a poro aperto con colore verde principe;
- E' senz'altro da escludere tassativamente finestre e oscuri in alluminio o PVC. E' ammesso l'uso del solo infisso di finestra in legno privo di imposte esterne.

d) Sporti di gronda e pluviali:

- Lo sporto di gronda deve sporgere per almeno 1.00 ml e deve essere costituito da:
 - Orditura in legno a vista con travi sagomate in testa;
 - Cornicione in pietra o in alternativa con modanature in intonaco solo quando le murature intonacate raggiungono da ogni lato l'imposta del tetto;
- Le grondaie ed i pluviali dovranno essere in lamiera di rame oppure in lamiera preverniciata color testa di moro; si esclude l'uso della lamiera zincata che nel caso di preesistenza in conservazione dovrà essere verniciata; si ammette l'uso della grondaia con rivestimento esterno in tondo ligneo. Sulle facciate prospicienti la strada i discendenti dovranno avere la parte terminale, ove non inserita all'interno della muratura, in ghisa dell'altezza di ml 1.00-1.20.

e) Manti di copertura:

- Il manto di copertura dovrà essere:
 - In coppi o in tegola curva tipo coppo di color laterizio o anche antichizzato;
 - In tegola piana laterizia carnica (planellas) di color laterizio o anche antichizzata
 - In lamiera di rame concatenata nel caso di campanili;
 - In lamiera di rame o preverniciata colore testa di moro sempre concatenata per le malghe, o attività artigianali e industriali.
- Eventuali pannelli solari dovranno essere integrati nella copertura.

Gli interventi edilizi in via di recupero che di nuova edificazione dovranno rispettare tali caratteristiche.

4 - Ampliamenti.

Nella tipologia edilizia "tradizionale" sono chiaramente individuabili interventi di ampliamento di strutture edilizie originarie che per criteri costruttivi, organizzazione e collocazione dei vani aggiunti e materiali usati, si integrano perfettamente nella struttura compositiva e tipologica originaria.

Tali ampliamenti potranno essere realizzati con il prolungamento di una delle due falde principali senza soluzione di continuità della copertura; il volume ricavato posto in continuità di uno dei due lati minori del fabbricato potrà formare rispetto a questi delle limitate riseghe e dovrà collocarsi sul terreno rispettandone l'andamento orografico. Gli elementi strutturali di facciata e le finiture dovranno uniformarsi a quelle del fabbricato esistente.

Le sopraelevazioni sono consentite soltanto in quei casi in cui sia possibile riproporre una tipologia edilizia "tradizionale" riconoscibile dagli elementi dell'abaco e nel rigoroso rispetto dello stesso.

5 - Aree scoperte.

Altra caratteristica tipologica che qualifica e contribuisce all'identificazione dell'ambiente urbano "tradizionale" è la sistemazione e l'uso delle aree scoperte siano esse private che pubbliche.

L'andamento planialtimetrico del terreno va mantenuto inalterato con particolare riguardo alla presenza di rii ed impluvi naturali che non devono essere assolutamente occultati. In caso di necessità di piccoli terrazzamenti per realizzazioni di strade di accesso, aree ortive e simili, i muri di contenimento dovranno essere realizzati in pietrame o con lo stesso rivestiti e dovranno essere raccordati il più possibile al terreno naturale.

L'eventuale recinzione della proprietà privata deve essere eseguita in modo che la stessa abbia soltanto la funzione di delimitare l'area e non di chiuderla.

Tali recinzioni dovranno essere realizzate con elementi semplici e lineari in legno o ferro lavorato, poggianti direttamente sul terreno o su uno zoccolo di muratura in pietrame o dallo stesso rivestita, o in alternativa intonato grezzo, dell'altezza massima di cm 60. In particolari casi, di preesistenza storica o di andamento altimetrico, può essere ammissibile la realizzazione di muri di recinzione in pietrame anche di altezza superiore; comunque in entrambe i casi fino a un'altezza massima complessiva di ml 1.60.

E' ammesso anche l'utilizzo di siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm.

Il rifacimento di alcune pavimentazioni della viabilità pubblica e privata su alcuni tratti in prossimità dei nuclei abitativi primari, come riportato nella tavola dello zoning 4.3 e 4.4, dovrà essere realizzata in acciottolato e parzialmente per facilitare la percorribilità pedonale in pietra naturale locale (piasentina o grigio carnico).

B) CRITERI APPLICATIVI.

L'abaco sopradescritto si applica nelle diverse zone omogenee con le differenziazioni che seguono:

a) zona omogenea "B0": in tali zone, che comprendono puntualmente o per nuclei tutte le edificazioni tipologicamente connotate superstiti, gli interventi sono assoggettati al rispetto dell'abaco. I progetti edilizi dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistono nello stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

L'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

b) zone omogenee "B1": in tali zone sono superstiti alcuni edifici di antica formazione le cui connotazioni tipologiche sono in parte compromesse da successivi interventi; la loro possibile riconversione tipologica e collocazione all'interno dell'originario impianto dei nuclei abitati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, fanno di queste aree dei potenziali ed importanti elementi di completamento del processo di riqualificazione della struttura urbana dei vecchi nuclei.

I progetti edilizi riguardanti gli interventi sugli edifici esistenti dovranno essere corredati da una scheda analitica che specifichi quali degli elementi sopra riportati (per voce e categoria) sussistano nello stato di fatto e come vengono trattati nel progetto. Nei casi di opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o di modesti interventi che riguardino, ad esempio, la sostituzione del manto di copertura, il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature, la sostituzione parziale degli elementi di facciata o dei serramenti, è sempre richiesto l'adeguamento all'abaco per le parti coinvolte.

Per questi interventi comunque l'abaco riveste carattere di graduale adeguamento, nel senso che eventuali e limitati interventi non conformi all'abaco, che comunque non devono riguardare gli "elementi tipologici", non siano tali da compromettere il futuro completo adeguamento all'abaco.

Per gli interventi edilizi invece che riguardano la nuova costruzione, la demolizione e successiva ricostruzione, nonché l'ampliamento maggiore del 20% del volume esistente l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa soprattutto sugli elementi strutturali e di facciata.

c) zone omogenee "B2": per queste zone, interessate dall'edificazione più recente, l'abaco si applica come norma di indirizzo per le trasformazioni di edifici esistenti al fine di una loro graduale restituzione di immagine ambientale tipica e come norma generale per gli edifici di nuova costruzione.

d) altre zone omogenee: in tutte le altre zone omogenee l'abaco vale quale indicazione orientativa.

Per gli interventi sugli stavoli, in qualsiasi zone in cui gli stessi ricadano, l'applicazione dell'abaco sarà rigorosa, come pure per le centrali idroelettriche in ristrutturazione o di nuova costruzione.

ART. 23 - NORME PARTICOLARI PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO.

Nel rispetto delle singole zone omogenee ove interessate da vincolo paesaggistico bisogna attenersi alle successive prescrizioni in ordine alla sistemazione della viabilità in genere ed in particolare per le piste forestali, la sentieristica e per la sistemazione di alvei fluviali.

E' opportuno seguire un'indirizzo di ingegneria naturalistica che ci consente di ottenere ottimi risultati dal punto di vista idrogeologico, estetico paesaggistico e naturalistico.

Necessario è contenere il movimento delle terre rispettando l'andamento morfologico del terreno che ci consenta anche di ridurre allo stretto necessario gli eventuali inserimenti di opere d'arte.

- La viabilità di collegamento dei vari centri urbani deve essere realizzata con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La viabilità vicinale in particolare delle zone E3 e E4 deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in conglomerato bituminoso, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale o in terra armata, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La viabilità forestale deve essere realizzata con pavimentazioni in sterrato o in massciata di pietra, muri di sostegno e controriva in conglomerato cementizio armato rivestito con pietra da cava locale, in terra armata, o in scogli di cava locale posti in opera a secco, canalette raccogli acqua in legno o in alternativa struttura in ferro o cls con rivestimento in tavoloni in legno, ponti con strutture in legno o in conglomerato cementizio armato rivestito in pietrame da cava locale.

- La sentieristica deve avere una larghezza prossima a ml 1.00, prevedere piccoli movimenti terra, utilizzo di elementi in legno per formazione di passerelle e parapetti, piccole opere di sostegno in travi di legno o murature in pietrame a secco, eventuali tratti impegnativi, tipo ferrate, attrezzati con corde o scalini in ferro.

- Le sistemazioni idrauliche devono venire realizzate senza stravolgere il corso naturale dello scorrimento delle acque ed in particolare si richiede il rispetto delle aree golenali, l'inserimento di opere correttamente dimensionate e di tipologia variabile in rapporto ai singoli siti. I piccoli corsi d'acqua quali rii con contenuta portata d'acqua dovranno venire sistemati con eventuali inserimenti di piccole traverse in tronchi di legno, sulle sponde longitudinalmente si ammettono interventi a scogliera e muri opportunamente rivestiti in pietrame. Per quelli con grande afflusso d'acqua sono ammesse opere trasversali e longitudinali in conglomerato cementizio armato purché opportunamente rivestite con pietrame locale; per le longitudinali si possono realizzare anche scogliere purché i trovanti provengano da cave locali. Nello studio di sistemazione bisogna assolutamente tenere presente salvaguardando gli accessi all'alveo da parte dell'uomo e degli animali.

- La sistemazione dei pendii, delle frane in genere, il ripristino di eventuali cave dismesse dovrà avvenire affidandosi prevalentemente alle tecniche dell'ingegneria naturalistica quali contenuti movimenti terra, utilizzazione di materiali organici naturali quali materiali vegetali vivi, materiali organici inerti, materiali di sintesi.

I fabbricati ad uso artigianale ed industriale insediati ai margini dei corsi d'acqua, ed in particolare quelli di località Treppo, Ortegias e Gaspar devono avere una copertura in lamiera grecata verniciata, di colore marrone (testa di moro) o in rame.

Il solaio di copertura dovrà essere a due falde con pendenza minima del 15%.

Il paramento esterno è previsto in intonaco cementizio o in c.l.s. opportunamente lavorato e atto a ricevere la pittura a base di calce e terre naturali quali bianco, giallo, rosa....-

Sono consigliati inoltre dei rivestimenti in tavole di legno locale.

Sono altresì ammessi la formazione di rivestimenti con mattoni tipo leca opportunamente lavorati ed in particolare quelli splittati costituiti da argille naturali.

I serramenti possono essere in legno opportunamente verniciato o in alternativa in alluminio (si consiglia una verniciatura "verde principe"). La recinzione sul fronte strada sarà costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno su cordolo in cls dell'altezza di cm 25, oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

CAPITOLO I°.
ZONE "B".

ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "B".

Le zone "B" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- B0-Zona degli immobili e pertinenze soggetti ad interventi di tutela ambientale e conservazione tipologica.
- B1-Zona intensiva di completamento.
- B2-Zona semi-intensiva di completamento.

**Per destinazioni d'uso valgono le norme particolari di cui al precedente art. 21.
Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.**

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

ART. 25 - ZONA "B0" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA.

La zona "B0" interessa le diffuse tipologie insediative di maggior pregio ambientale ancora esistenti sul territorio del Comune di Treppo Carnico quali i nuclei primari di Zenodis, Treppo, Siao e Tausia.

Tutte le zone "B0" sono definite come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della Legge 457/78.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e miglorie alla viabilità esistente.

Per motivi igienico sanitari sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti in una percentuale massima e complessiva del 20% rispetto al volume esistente fino ad un massimo di mc 150 alla data dell'adozione del presente piano e con una altezza massima non superiore a quella degli edifici contermini. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 20% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.
- 3) Distanze relative ad eventuali ampliamenti:
 - Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
 - min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
 - in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
 - Distanza dai confini "DC": - min. ml 4.00;
 - in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
 - Distanza dalla strada "DS": - min. ml 4.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.
 - Distanze relative ad eventuali sopraelevazioni:
 - mantenimento di quelle presenti sull'edificio oggetto di sopraelevazione.

Le pertinenze scoperte degli edifici non sono edificabili.

Possano essere interessate esclusivamente dagli eventuali limitati ampliamenti degli edifici esistenti.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 30% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

ART. 26 - ZONA "B0.1" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B0.1 che interessa una parte dell'abitato di Zenodis, Treppo, Siao.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B0", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 2", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B0 in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 27 - ZONA "B0.2" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B0.2 che interessa una parte dell'abitato di Treppo e di Tausia.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B0", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 3", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B0 in quanto le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

ART. 28 - ZONA "B0.3" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON CONSERVAZIONE TIPOLOGICA CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B0.3 che interessa una parte dell'abitato di Zenodis e Taviela.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B0", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 4", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B0 in quanto in tali zone è previsto il **mantenimento dello stato di fatto** e si può intervenire solo con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

ART. 29 - ZONA "B1" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B1" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

La presente zona è costituita da insulae di antica formazione, aventi caratteri salienti sotto il profilo ambientale, ma di livello inferiore rispetto alla precedente zona "B0".

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammesso il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Gli interventi di demolizione, anche totale con successiva ricostruzione, sono ammessi ove sussistano motivate ragioni di ordine economico, statico o funzionale e sia verificata l'assenza di elementi notevoli strutturali e delle facciate ai sensi dell'"Abaco" degli elementi architettonici e costruttivi di cui al precedente art. 22.

La demolizione con ricostruzione, qualora sia ammessa, dovrà essere effettuata con gli stessi posizionamenti volumetrici della preesistenza e con le possibilità di ampliamento di cui al successivo punto, salvo eventuali arretramenti dalle strade comunali richiesti per allargamenti e migliorie alla viabilità esistente.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente fino ad un massimo di mc 150, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

L'aumento volumetrico del 20% è vincolato al seguente uso:

- 1) Minime elevazioni in altezza fino al massimo del 10% di quella esistente al solo fine del raggiungimento di una adeguata abitabilità.
- 2) Nuovi corpi in accordo con l'architettura tipica locale e in rispetto dell'abaco di cui all'art. 22, per integrazioni igienico-funzionali.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - min 2.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 40% della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - pari a quella esistente, eventualmente aumentabile fino ad un max del 10% per esigenze igienico funzionali /L.R. 44/85) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- i nuovi edifici non potranno superare le altezze degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale, rimanendo entro un limite massimo di ml 9.00.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- in aderenza in caso di pareti entrambe cieche;
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 4.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 4.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq:

stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

ART. 30 - ZONA "B1.1" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.1 che interessa in parte l'abitato di Treppo e Siao.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B1", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 2", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B1 in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tener conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 31 - ZONA "B1.2" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.2 che interessa una parte dell'abitato di Tausia.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B1", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 3", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B1 in quanto le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

ART. 32 - ZONA "B1.3" INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B1.3 che interessa una parte dell'abitato di Zenodis.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B1", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 4", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B1 in quanto in tali zone è previsto il **mantenimento dello stato di fatto** e si può intervenire solo con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

ART. 33 - ZONA "B2" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO.

La zona "B2" comprende aree urbanizzate già edificate per una quota superiore al 12,5% della Superficie fondiaria.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' sempre ammessa la demolizione con ricostruzione ed il cambio d'uso da rurale a residenziale.

In corrispondenza delle aree non edificate e non di pertinenza di edifici esistenti, è ammessa la costruzione di nuovi edifici, isolati o raggruppati.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono

essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Costruzioni accessorie : in questa zona sono ammesse le costruzioni accessorie a servizio delle abitazioni (casette da giardino, autorimesse, ecc.) anche distaccate dall'edificio principale, comunque nel rispetto delle presenti norme e comunque per un'altezza non superiore all'intradosso del solaio di copertura di ml 3.00.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - max 1.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 1/3 della superficie fondiaria.
- Altezza "H": - max ml 7.50.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 5.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente. Tale deroga non è ammessa per edifici attestati sulla viabilità soggetta a ristrutturazione indicata dal piano.

Parcheggi "P":

- Si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

- Per attività commerciali al dettaglio, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 400 mq: stanziali e di relazione minimo 60% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 100 di percorso.
- Per attività commerciali al dettaglio di grande distribuzione, in edifici di nuova realizzazione o in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la nuova localizzazione con una superficie di vendita inferiore a 5000 mq: stanziali e di relazione minimo 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a ml 200 di percorso.

ART. 34 - ZONA "B2.1" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B2.1 che interessa in parte l'abitato di Treppo, Siao, Gleris e località Gosper.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 2", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B2 in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tener conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 35 - ZONA "B2.2" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B2.2 che interessa una parte dell'abitato di Treppo e Tausia.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 3", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B2 in quanto le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

ART. 36 - ZONA "B2.3" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona B2.3 che interessa una parte dell'abitato di Zenodis.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "B2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 4", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona B2 in quanto in tali zone è previsto il **mantenimento dello stato di fatto** e si può intervenire solo con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

CAPITOLO II°
AREE PER LA PICCOLA INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "D".

ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "D".

Le zone "D" delimitate dal P.R.G.C. sono le seguenti:

- "D3"-Zone degli insediamenti Artigianali esistenti così individuate nelle tavole di piano:

- "D3.1"-Plazzotta Flavio (segheria) - località Ortegles;
- "D3.2"-Craighero Sergio (magazzino edile) - località Ortegles;
- "D3.3"-Zardello Rodolfo (carrozzeria) - località Ortegles;
- "D3.4"-Beltrame Guido – Beltrame Mario (serramenti e fabbro) – località Gosper;
- "D3.5"-Moro F.lli Livio e Michele (falegnameria) - Capoluogo;
- "D3.6"-Cortolezzis Luigi (segheria) - Capoluogo;
- "D3.7"-Delli Zotti Antonio (autotrasporti) - Capoluogo;
- "D3.8"-Moro Mauro (impresa edile) - Capoluogo;
- "D3.9"-C.A.F.A.B. (cooperativa agricola) - Capoluogo;

- "D5"-Zona delle centraline idroelettriche.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

In particolare in tutte le zone "D3" e "D5" si può intervenire solo con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 38 - ZONE "D3" DEGLI INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI.

La zona comprende le parti di territorio comunale corrispondenti alle aree su cui insistono singoli insediamenti produttivi esistenti, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

Il piano riconosce gli insediamenti singoli esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento della loro integrazione ambientale funzionale e tecnologico.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa, per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale e con una superficie massima di mq 200 lordi.

Ai fini del rilascio della concessione edilizia il progetto dovrà essere corredato da un rilievo aggiornato delle superfici coperte e da una dichiarazione impegnativa inerente:

- qualità e quantità delle materie prime in transito e dei prodotti finiti in uscita;
- qualità e quantità dei prodotti liquidi, solidi o gassosi necessari alle esigenze produttive;
- qualità e quantità dei solidi, liquidi o gassosi da considerare come scarti finali della produzione.

Il rilascio della concessione edilizia potrà essere subordinato, in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti, alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione dei residui.

I lotti destinati a deposito all'aperto dovranno essere opportunamente recintati e mascherati lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi ed alberature di medio fusto.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto del D. Lgs. 11.05.1999, n 152, per la tutela dell'inquinamento idrico ed atmosferico, nonché del Regolamento edilizio.

E' vietata la copertura in lamiera riflettente, ondulux e similari, e la copertura piana. Il manto in lamiera dovrà essere del tipo preverniciato o verniciato in opera color testa di moro.

Indici urbanistici ed edilizi

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).

- Altezza "H": - max ml 9.00 esclusi i volumi tecnici.

- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml; è ammessa la costruzione in appoggio o in aderenza.

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.

- Distanza dalla strada "DS": - min. 10.00.

- Verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde alberato nella quantità minima di almeno una pianta ogni 50 mq.

- Recinzioni: La recinzione sul fronte strada dovrà essere costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill o similari a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno su cordolo in cls dell'altezza di cm 25, oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.

E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

Parcheggi "P":

- parcheggi stanziali - all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina ogni due addetti con un minimo di 1 posto macchina.

- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

ART. 39 - ZONE "D5" DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE.

Nelle zone "D5", è possibile la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica (centraline).

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Questi edifici dovranno assumere la tradizionale tipologia degli stavoli avere una pianta con forma semplice, rettangolare utilizzando una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro. Il rivestimento delle facciate potrà essere realizzato o con pietra a vista o in legno. Le finestre sono ammesse al piano terra, di forma quadrata di lato di cm 50-60, con eventuali stipiti in pietra locale o in legno.

Nel piano soprastante sono ammesse solo areazioni formate da piccole aperture poste sul rivestimento in legno.

Indici urbanistici ed edilizi

- Densità fondiaria "RC": - l'area coperta non può superare il 50% del lotto (area di pertinenza individuata dalle tavole di zonizzazione del presente P.R.G.C.).

- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.

- Distanza dai confini "DC": - min. ml 7.50.

- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 6.50.

- Recinzioni: La recinzione sul fronte strada dovrà essere costituita da pannelli in ferro zincato tipo "sterope" della ditta Orsogrill o similari a maglia rettangolare posizionati su un cordolo in c.a. dell'altezza di cm. 25 per un'altezza complessiva di cm. 170.

Sul lato opposto e nella suddivisione dei lotti sarà costituita da rete romboidale plastificata verde principe, fissata su supporti metallici delle stesse caratteristiche cromatiche ancorati al terreno oppure su plinti a scomparsa, dell'altezza complessiva massima di ml 1.70.

Entrambe le tipologie dovranno venire affiancate da siepi rustiche tipo biancospino o ligustri con piantine poste in opera ogni 50 cm, onde garantire continuità e omogeneità sull'intero tratto.
E' sempre ammessa una recinzione realizzata con elementi in legno opportunamente dimensionata, in rispetto dell'altezza massima consentita pari a cm 170.

CAPITOLO III° ZONE "E"

ART. 40 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "E".

Le zone "E" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- E1-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti di alta montagna".
- E2-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti boschivi".
- E3-Aree agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti silvo-zootecnici".
- E4-Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

Prescrizioni generali

Sull'intero territorio comunale si presentano diverse situazioni sotto l'aspetto geologico ed idraulico, e gran parte delle zone E risultano soggette a rischio geologico. In tutte le zone, ad esclusione di quelle trattate nelle sottozone "E2.1-E2.2-E2.3 / E4.1-E4.2-E4.3" e nell'articolo successivo relativo agli edifici rustici ricadenti fuori dalle zone residenziali con possibilità di cambio d'uso, sono possibili solamente i seguenti interventi:

- Sono possibili interventi di manutenzione straordinaria sia sugli edifici che sulle infrastrutture in genere;
- Sono consentite eventuali nuove infrastrutture quali viabilità forestale, acquedotti, elettrodotti, ecc. previa redazione di uno studio geologico puntuale;
- Sono consentite inoltre la costruzione di piccoli volumi, quali depositi, in funzione dell'attività di governo e utilizzazione del bosco come riportato in ogni singola zona, previa redazione di uno studio geologico puntuale;

ART. 41 - NORME GENERALI PER LE ZONE "E".

Per gli edifici presenti nelle zone "E" alla data di adozione del presente Piano sono ammessi:

- a)-gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione purché non alterino la volumetria;
- b)-è consentito per motivi igienico sanitari ampliamenti degli edifici ad uso residenziale esistenti in una percentuale massima e complessiva del 20% rispetto al volume esistente alla data dell'adozione del presente piano. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

c)-variazioni d'uso verso la residenza sono consentite solo a famiglie di diretto-coltivatori così come definite dalla L.R. 6/96, ad esclusione degli edifici rustici con possibile cambio d'uso di cui all'Art. 40 delle presenti Norme.

d)-negli edifici adibiti a rifugi, bivacchi e malghe presenti sull'intero territorio comunale, oltre a piccoli interventi di ripristino, consolidamento, adeguamento igienico sanitario, sono previste alcune opere accessorie atte a rendere utilizzabile le strutture quali micro-centraline idroelettriche, impianti di smaltimento delle acque bianche e nere, impianti di approvvigionamento di acqua potabile.

L'impianto per la produzione dell'energia elettrica può essere coadiuvato dall'installazione di celle fotovoltaiche e di un elettrogeneratore.

Tutte le opere esterne ai fabbricati esistenti devono essere interrato, nel caso ci siano motivazioni tecniche che lo impediscono si può realizzare la volumetria minima indispensabile per ospitare le attrezzature necessarie fino ad un massimo di mc 10,00. La tipologia da proporre deve corrispondere a quella degli edifici esistenti ed in particolare avere una pianta rettangolare con tetto a due falde. Le murature dovranno venire realizzate in pietrame e parzialmente in legno, l'orditura del solaio di copertura sarà in travi di abete e manto in scandole di larice o cedro. Tutte le condutture, pozzetti, prese devono essere interrati ripristinando i siti alle condizioni precedenti all'intervento.

L'eventuale utilizzazione di pannelli solari deve essere contenuta e dovranno venire posizionati parallelamente alla falda del solaio di copertura.

Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale dovranno essere posti ad una distanza dai centri abitati non inferiore ai 300 metri.

Nell'ambito della viabilità esistente indicata e classificata dal P.U.R. non possono essere autorizzati, nelle zone agricole e forestali indicate nel P.R.G.C., nuovi accessi ad una distanza inferiore a ml 300 da quelli già esistenti.

Nelle zone "E3" - "E4" si prevede la possibilità puntuale di cambio d'uso per gli edifici rustici censiti ed evidenziati con cerchiatura nelle tavole di zonizzazione alla scala 1:2.000. Tali interventi trovano specificazione normativa al successivo Art. 42 e generale individuazione negli elaborati di Censimento n° 5.1.1 e 5.1.2 allegati e parte integrante del presente P.R.G.C.

ART. 42 - AREE "E1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI DI ALTA MONTAGNA".

La sottozona comprende le pendici meridionali del Monte Paularo, e settentrionali del Monte Tersadia e Cucco, superiori alle zone boscate.

Nelle zone "E1" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi e infrastrutturali che comportino alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle connesse con le attività escursionistico-didattiche, di conservazione paesaggistica ed ambientale e di difesa da pericolosità naturali.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' ammessa la costruzione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche quali bivacchi, con l'obbligo dell'uso di materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume complessivo esistente alla data di adozione del presente piano, nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche, delle malghe individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:10.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti.

L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti in funzione delle attività sopracitate e gli interventi di difesa da pericolosità naturali.

ART. 43 - AREE "E2" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI".

Nelle zone "E2" sono esclusi rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che comportino alterazione del delicato equilibrio idrogeologico e naturale esistente.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

E' ammessa la realizzazione di nuova viabilità forestale, principale e secondaria, conformemente alle previsioni dei Piani di assestamento forestale, compresa la realizzazione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname e di teleferiche. Sono pure ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

E' altresì concesso l'adattamento e l'ampliamento fino ad un massimo del 20% del volume complessivo esistente alla data di adozione del presente Piano, nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche, delle malghe individuate e nominate nella tavola di zonizzazione generale n° 4.2 alla scala 1:10.000, nonché la ricostruzione delle malghe eventualmente demolite o crollate, ma comunque come sopra individuate, limitatamente ai volumi massimi preesistenti. L'attività agrituristica è compatibile, compresa l'eventuale trasformazione parziale in rifugio alpino.

Le coperture delle casere e degli stalloni, ad esclusione delle logge, dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in lamiera concatenata colore testa di moro o

scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

Sono ammessi altresì il ripristino ed il consolidamento della viabilità forestale e dei sentieri esistenti in funzione delle attività su accennate e gli interventi di difesa da pericolosità naturali. Possono essere ammissibili varianti ai tracciati viari forestali attuali al fine di adeguarli motivatamente a percorribilità più agevoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 490/99 si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n° 22/82 (norme in materia di modifica di forestazione), dalla L.R. n° 38/86 e dal "Regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico di adeguamento alla L.R. n° 22/82" approvato con D.P.G.R. n° 0174/Pres del 11.04.89.

Per la viabilità forestale si fa riferimento al documento denominato "Criteri tecnici, economici ed organizzativi per la programmazione, progettazione ed esecuzione della viabilità forestale" approvato dal Comitato forestale regionale istituito presso la Direzione regionale delle foreste e parchi, nella seduta del 21.12.89.

ART. 44 - AREE "E2.1" AGRICOLE E FORESTALI

RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E2.1 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Siao e Gleris e le località di Gosper, Cech e Ortegias.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 2", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E2 in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tener conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 45 - AREE "E2.2" AGRICOLE E FORESTALI

RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E2.2 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Taviela.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 3", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E2 in quanto le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

ART. 46 - AREE "E2.3" AGRICOLE E FORESTALI

RICADENTI NEGLI "AMBITI BOSCHIVI" CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E2.3 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Taviere e Zenodis.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E2", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 4", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E2 in quanto in tali zone è previsto il **mantenimento dello stato di fatto** e si può intervenire solo con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

ART. 47 - AREE "E3" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI "AMBITI SILVO-ZOOTECNICI".

Nelle zone "E3" è consentita la costruzione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'Art. 12 della Legge 9.5.1975 n° 153, di edifici per le attività silvo-zootecniche, compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, e l'eventuale attività agrituristica. Sono ammesse le opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in tegola piana carnica ("planellas") o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Sono consentiti interventi infrastrutturali, compreso il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti, a stretto servizio delle attività suddette e a condizione che sia rispettato il delicato equilibrio idrogeologico esistente.

Sono espressamente vietati:

- la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture;
- l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività silvo-zootecnica e di governo e utilizzazione del bosco, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - per edifici per le attività silvo-zootecniche compresa la prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq; - per edifici ad uso residenziale di supporto all'attività agricola l'If non dovrà essere superiore a 0,02 mc/mq.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 10.00.
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml.
- Altezza "H": - max ml 6.00 esclusi i volumi tecnici.

Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.

ART. 48 - AREE "E4", AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO.

In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di:

- a)-attrezzature al servizio diretto della produzione agricola (depositi, ricoveri ed officine per macchine) e quelle connesse con l'attività agrituristica;
- b)-impianti per allevamenti zootecnici;
- c)-edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi della Legge 9.5.1975 n° 153;
- d)-opere di difesa da pericolosità naturali.

Le coperture dovranno avere pendenza accentuata prossima al 100% con struttura in travi di legno e manto in tegola piana carnica ("planellas") o scandola in legno di larice o cedro, le murature dovranno essere realizzate in materiali tradizionali del luogo quali pietra e legno, o quantomeno se di altro materiale rivestite.

La volumetria è valutata in relazione alla superficie dell'azienda, sia essa in proprietà o altro titolo reale. Il computo delle superfici comprende terreni non necessariamente contermini ma sempre funzionalmente contigui e ricadenti all'interno del territorio comunale nelle zone "E3", "E4" ed "R".

Gli interventi del presente articolo si realizzano in forma diretta ad esclusione di quelli relativi alle officine per macchine agricole e agli allevamenti a carattere industriale per i quali è prescritta la redazione di piani attuativi. Potrà sempre essere concessa, in funzione dell'attività agricola e forestale, senza il rispetto della Sf minima, per proprietà complessiva pari a 5.000 mq presente sul territorio comunale nella zona omogenea in oggetto, la costruzione una tantum di depositi con struttura in pietrame e legno o completamente in legno, con pianta rettangolare della superficie coperta non superiore a mq 20.00 e un'altezza all'imposta del tetto non superiore a ml 2.50. Tipologicamente questi depositi dovranno utilizzare una copertura a capanna con falde a pendenza accentuata, prossima al 100%, e soprastante manto unicamente in tegola piana carnica ("planellas") o scandola di larice o cedro.

E' espressamente vietata l'esecuzione di rimboschimenti su prati, pascoli ed altri terreni agricoli.

All'atto del rilascio di concessione o di autorizzazione per interventi in azienda, potranno essere imposte prescrizioni particolari tendenti a mitigare l'impatto visivo delle strutture e/o dei depositi (silos, concimaie, etc.).

Indici urbanistici ed edilizi

- Superficie minima del lotto non inferiore a mq 4.000.
- Indice fondiario "IF": - per edifici ed impianti di cui ai punti a) e b) predetti, si stabilisce un If massimo di 0,10 mc/mq; - per edifici residenziali di cui al punto c) l'If non dovrà essere superiore a 0,03 mc/mq.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00; - min. ml 10.00 per stalle e per tutti i fabbricati adibiti a ricovero di animali; - ml 3.00 solo per i depositi di volumetria sino a 40 mc.
- Distanza tra edifici "DE": - per stalle e fabbricati destinati al ricovero di animali si prescrive una distanza minima di ml 50.00 da fabbricati residenziali di altri proprietari e di ml 10.00 da fabbricati residenziali e agrituristici della stessa proprietà.
- Altezza "H": - max ml 7.50 esclusi i volumi tecnici.

- Per i parcheggi si richiamano le prescrizioni di cui al precedente art. 8.

ART. 49 - AREE "E4.1", AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E4.1 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Tavieles, Gleris, Siao, Treppo, Zenodis e delle località di Gosper, Cech e Ortegias.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona "E4", ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona "GEO 2", come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E4 in quanto in tali zone si può intervenire con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tener conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 50 - AREE "E4.2", AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO - STATO DI FATTO PER MOTIVI GEOLOGICI.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E4.2 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Tausia, Gleris e Treppo.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona “E4”, ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona “GEO 3”, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E4 in quanto le conoscenze tecniche in merito al fenomeno della dissoluzione dei gessi nel Comune di Treppo Carnico non sono sufficienti per escludere con ragionevole sicurezza il ripetersi di tali avvenimenti in quest'area si ritiene di **mantenere lo stato di fatto** con le seguenti osservazioni:

- sono possibili interventi di manutenzione straordinaria;
- sono consentiti interventi di ampliamento tecnico-funzionale degli edifici esistenti;
- è possibile la realizzazione d'aree verdi attrezzate.

ART. 51 - AREE "E4.3", AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E PAESAGGISTICO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE.

In recepimento delle prescrizioni geologiche riportate nel precedente art. 19 si è resa indispensabile l'individuazione di questa particolare sottozona E4.3 che interessa una parte limitrofa dell'abitato di Tavele e Zenodis.

Nella presente sottozona valgono tutte le norme della zona “E4”, ad eccezione di quelle che sono sostituite, integrate o variate dalle norme allegate allo studio geologico zona “GEO 4”, come di seguito riportato.

In particolare si differenzia dalla zona E4 in quanto in tali zone è previsto il **mantenimento dello stato di fatto** e si può intervenire solo con le seguenti possibilità:

- gli edifici esistenti ai margini dei terrazzi morfologici possono essere integrati con ampliamenti tecnico-funzionali verso monte previo accertamento degli effetti del nuovo intervento edilizio sulle condizioni geostatiche esistenti.

ART. 52 - EDIFICI RUSTICI RICADENTI FUORI DALLE ZONE RESIDENZIALI CON POSSIBILITA' DI CAMBIO D'USO.

Esternamente alle zone residenziali del territorio del Comune di Treppo Carnico si localizzano **65** edifici rustici per i quali si prevede la possibilità di una riconversione con cambio d'uso nel pieno rispetto delle loro caratteristiche tipologiche e volumetriche.

Tali edifici sono evidenziati con cerchiatura nelle tavole grafiche di zonizzazione in scala 1:2.000 e trovano riferimento agli elaborati di Censimento Generale n° 5.1.1 e 5.1.2 con i quali, attraverso una dettagliata schedatura e localizzazione territoriale, si è inteso analizzare questo diffuso e degradato patrimonio.

La possibilità di concedere una destinazione d'uso residenziale con conservazione tipologica persegue l'obiettivo di una salvaguardia di questo ingente e diffuso patrimonio edilizio unita ad un controllato rilancio turistico. Il cambiamento di destinazione d'uso sarà ammesso solamente per gli edifici evidenziati nelle tavole di zonizzazione per i quali sussistano condizioni di urbanizzazione primaria esistente o agevolmente integrabile a cura e spesa dei richiedenti.

Il progetto edilizio dovrà essere presentato unitamente a particolari costruttivi di dettaglio in scala 1:20, ad una dettagliata relazione illustrativa e documentazione fotografica dello stato attuale interno ed esterno.

Il concessionario dovrà sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna ad assumere gli oneri derivanti al Comune dalla fornitura di servizi ovvero ad assumersi in proprio la realizzazione di tali servizi nonché a realizzare e/o integrare le opere di urbanizzazione primaria mancanti od inadeguate, contestualmente ai lavori previsti sul rustico. La concessione edilizia conterrà la verifica dell'adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e l'eventuale elencazione delle opere da realizzare ed/o integrare.

Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un vincolo decennale d'uso che dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese del concessionario sui registri immobiliari.

La stesura dei progetti di recupero dovrà in particolare attenersi alle seguenti prescrizioni:

- mantenere la volumetria e l'assetto della copertura dello stato attuale qualora sia prossima al 100%, altrimenti riproporre una copertura con tale pendenza;
- conservare, integrare o sostituire manti di copertura diversi con manto in tegola carnica (planelas) o scandole in legno di larice o cedro;
- conservare, ove presente con pregevole tessitura, il paramento murario esterno in pietra a vista e tutti gli elementi lapidei o lignei a suo completamento;

- gli intonaci esterni, ove esistenti, e le fugature della muratura in pietrame, potranno essere realizzati unicamente con malta bastarda di sabbia e calce spenta escludendo l'uso di cemento;
- sono vietate tinteggiature esterne di qualsiasi tipo;
- mantenere o sostituire con rifacimento, ove presenti, i grigliati lignei sulle forature posizionando un serramento ligneo vetrato all'interno;
- ove possibile conservare la tipologia dei solai interni in legno (anche attraverso sostituzione);
- prevedere gli eventuali rivestimenti esterni in legno unicamente in tavole grezze non intestate mordenzate scure (esclusione di perline di qualsiasi tipo, verniciate e non);
- è fatto divieto di realizzare poggiosi, terrazze ed opere a sbalzo se non in legno nel caso di preesistenze;
- le scale o i gradini esterni dovranno essere in massello di pietra o di legno;
- i marciapiedi e le pavimentazioni esterne potranno essere realizzate unicamente in acciottolato su massetto in cls di sottofondo;
- le recinzioni, da ridursi al minimo indispensabile, potranno realizzarsi unicamente in tondello ligneo levigato con montanti e uno o due correnti;
- per motivate esigenze di adeguamento funzionale si potranno aprire limitati fori nelle murature curando in particolare che riprendano nei materiali e forma quelli esistenti;
- è fatto divieto di posizionare grondaie e tubi pluviali metallici quali lamiere zincate e preveniciate o plastici quali pvc; è sempre possibile la posa di grondaie in legno o rame ed eventuali discendenti in rame;
- le torrette da camino, dimensionalmente il più limitate possibile, potranno essere realizzate in tipologia tradizionale con copertura in tegola carnica;
- sono tassativamente vietati abbaini di qualsiasi tipo e dimensione sulle coperture; è ammesso l'uso di un solo lucernaio per ogni falda avente superficie maggiore di mq 40;
- è vietato eseguire pavimentazioni in conglomerato bituminoso nell'area di pertinenza dell'edificio rustico.

Nel caso di intervento di completamento su edifici rustici già parzialmente ristrutturati (ad esempio con la L.R. 35) si dovrà il più possibile cercare un adeguamento alle prescrizioni sovraesposte.

Internamente il progetto di recupero dovrà cercare, attraverso interventi leggeri e calibrati, di permettere una sufficiente lettura della tipologia originaria.

Solamente per edifici di modeste dimensioni e per motivate esigenze funzionali è possibile concedere la realizzazione di volumi adiacenti, totalmente interrati e tali da non alterare le quote del terreno circostante esistente, ad uso vano accessorio quale cantina e/o ripostiglio. Per detti vani e al solo scopo di areazione ed illuminazione è possibile il ricavo verso valle di una sola finestrina su una porzione di parete in pietrame a vista, fuori terra di forma quadrata e di lato massimo di cm 50.

Laddove non è possibile un allacciamento fognale alla rete comunale è consentito, previa depurazione autonoma, lo scarico nei corsi d'acqua o in subirrigazione, tranne nei casi specifici riportati nella relazione geologica dove compaiono problemi di ristagno a valle o di presenza a monte di sorgente idrica.

In quest'ultimo caso la subirrigazione è vietata, in alternativa è consentita la raccolta in contenitori interrati stagni, con prelievo periodico. Per maggiore precisione gli stabili interessati sono quelli individuati con la seguente numerazione, n° 22-23-35-42-43-44-45-46-49-50-51-54 rilevabile nella tavola grafica 5.1.1.

Raffronto numerazione tavoli privi di vincolo geologico così come riportato nello studio geologico colonna "A" e quelli rientranti nel censimento colonna "B".

A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	1	11	10	21	17	31	26	41	36	51		61	55	71	65		
2	2	12		22	18	32	27	42	37	52	46	62	56				
3	3	13	11	23	19	33	28	43	38	53	47	63	57				
4		14		24	20	34	29	44	39	54	48	64	58				
5	4	15	12	25	21	35	30	45	40	55	49	65	59				
6	5	16	13	26		36	31	46	41	56	50	66	60				
7	6	17		27	22	37	32	47	42	57	51	67	61				
8	7	18	14	28	23	38	33	48	43	58	52	68	62				
9	8	19	15	29	24	39	34	49	44	59	53	69	63				
10	9	20	16	30	25	40	35	50	45	60	54	70	64				

CAPITOLO IV°
ZONE "G"

ART. 53 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE "G".

Le zone "G" delimitate nelle tavole del P.R.G.C. sono le seguenti:

- "G2a" - Zona degli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti
- "G2b" - Zona turistica in località Moret.

Valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Vincoli e prescrizioni di carattere geologico.

Si richiamano le prescrizioni ed i vincoli di cui al precedente art. 19.

In particolare in tutte le zone "G2a" e "G2b" si può intervenire solo con le seguenti raccomandazioni:

- ogni nuovo insediamento dovrà tenere conto delle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione e della situazione idrogeologica locale; gli accertamenti dovranno essere effettuati per mezzo d'indagini geologiche dirette e/o indirette commisurate all'importanza dell'opera in progetto;
- nelle aree in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate, oltre le indicazioni degli studi geologici, le disposizioni di Legge in merito.

ART. 54 - ZONA "G2a" DEGLI INSEDIAMENTI ALBERGHIERI E RISTORATIVI ESISTENTI.

La zona "G2a" individua tutti gli insediamenti alberghieri e ristorativi esistenti. All'interno di queste zone omogenee gli interventi si attuano per intervento diretto.

Le tavole di zonizzazione ne individuano le aree di pertinenza entro le quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni.

Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C. che abbiano completamente saturato il loro diritto edificatorio e limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti. Nel computo del volume autorizzabile bisogna tenere conto di eventuali ampliamenti già realizzati prima dell'adozione del presente piano autorizzati per le stesse motivazioni e situazioni urbanistiche.

Indici urbanistici ed edilizi

- Indice fondiario "IF": - max 3.00 mc/mq.
- Densità fondiaria "RC": - non superiore a 40% della superficie fondiaria.
- Altezza "H" - max ml 9.00 (tre piani fuori terra).
- Distanza tra edifici "DE": - min. 10.00 ml tra pareti finestrate di edifici di progetto e pareti di edifici esistenti antistanti con pareti finestrate e non;
- min. ml 3.00 in caso di pareti non finestrate di edifici di progetto dell'altezza massima di ml 4.50 e pareti di edifici esistenti antistanti.
- Distanza dai confini "DC": - min. ml 5.00;
- in caso di preesistenze a distanza minore: non minore della distanza esistente nel rispetto della DE.
- Distanza dalla strada "DS": - min. ml 5.00 o minore solo secondo allineamenti preesistenti di edifici contermini che caratterizzano il fronte stradale.

Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni due camere e comunque non meno di 25.00 ogni 100 mq di Su.
- **Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.**

ART. 55 - ZONA TURISTICA "G2b" PER CAMPING E CARAVANNING IN LOCALITA' MORET.

L'area interessata si trova in località "Moret" presso l'abitato di Siao è posizionata frontalmente all'attività alberghiera esistente. La superficie complessiva risulta di mq 4087.

La realizzazione degli interventi in oggetto è subordinata alla formazione di un piano regolatore particolareggiato comunale convenzionato che dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il 20% della superficie territoriale verrà destinato alle strutture a carattere stabile quali casa del custode, ricevitoria, servizi di ristoro, servizi igienici, lavanderia, stireria ecc. con un indice di edificabilità fondiaria non superiore al 0,5 mc/mq;
- la restante superficie è riservata all'impiego di carattere provvisorio quali tende e caravans con una superficie pari al 20% da destinare a sistemazioni a verde, con piantumazioni di alberi autoctoni e aree di sosta per il gioco e il tempo libero;
- salvaguardia degli elementi paesaggistici con particolare attenzione alla morfologia del terreno e all'assetto della vegetazione.
- Tutte le reti tecnologiche dovranno essere interrato senza modificare l'orografia;

Parcheggi "P":

- Un posto macchina ogni due tende.
- Inoltre si richiamano le prescrizioni generali di cui al precedente art. 8.

CAPITOLO V°
ZONE "Q"

**ART. 56 - ZONE "Q". AREE PER EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E PER IMPIANTI
DI INTERESSE COLLETTIVO.**

Le zone "Q" comprendono le parti del territorio comunale destinate in generale ad uso pubblico, siano esse attrezzate o no. Sono destinate esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di interesse pubblico per attività destinate alla vita dei cittadini.

Non sono ammessi alloggi residenziali se non ai fini della custodia delle attrezzature.

La loro individuazione ed il loro dimensionamento trova riferimento al D.P.G.R. n° 0126/Pres del 20.04.95 "Revisione degli standard urbanistici regionali" al quale si fa riferimento normativo per quanto non specificato nel presente articolo.

L'attuazione è prevista mediante intervento diretto.

In tutte le zone "Q" valgono i criteri applicativi dell'"Abaco" di cui al precedente art. 22.

Nelle tavole di piano le destinazioni specifiche sono indicate nel seguente modo:

- Q1 Attrezzature per viabilità e trasporti:
 - Q1.1 Parcheggi.
 - Q1.2 Fermate autolinee.

- Q2 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura:
 - Q2.1 Edifici per il culto (chiese).
 - Q2.2 Uffici amministrativi (Municipio, Posta).
 - Q2.3 Centro civico e sociale.
 - Q2.4 Biblioteca pubblica.
 - Q2.5 Pinacoteca.

- Q3 Attrezzature per l'istruzione.
 - Q3.2 Scuola materna.
 - Q3.3 Scuola elementare.

- Q4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità.
 - Q4.4 Attrezzatura sanitaria di base (Ambulatorio).
 - Q4.5 Cimitero.

- Q5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.
 - Q5.2 Verde urbano.
 - Q5.4 Verde di quartiere.
 - Q5.6 Attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto.

- Q6 Servizi tecnologici.
Il piano assimila a questa sottozona l'insieme delle reti tecnologiche.
 - Q6.1 Depositi comunali.
 - Q6.2 Depuratori.
 - Q6.3 Discariche.
 - Q6.4 Magazzino comunale.
 - Q6.5 Cabine.

- Q7 Aree di emergenza in caso di calamità naturali in recepimento della Circolare Prefettura prot. n° 4178 del 30.10.97.

Interventi ammessi:

Q1 - Viabilità e trasporti:

Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate utilizzando materiali che si armonizzino con le caratteristiche ambientali del sito e prevedendo adeguate opere in verde (alberi e siepi) che mitigino un loro elevato impatto; l'uso del cls faccia vista dovrà essere il più possibile limitato.

Le stazioni per autolinee dovranno adeguarsi alle indicazioni dell'Abaco.

Questa zona trova riferimento all'art. 10 del D.P.G.R. 0126/95.

Q2 - Culto, vita associativa e cultura.

Ad esclusione degli edifici storici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 (tutte le Chiese), evidenziati in cartografia di piano con campitura nera e per i quali è ammissibile il solo intervento di restauro conservativo, sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del D.P.G.R. 0126/95.

Q3 - Attrezzature per l'istruzione.

Il piano individua solamente le strutture esistenti già peraltro sovradimensionate in rapporto alla realtà demografica. Sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 12 del D.P.G.R. 0126/95.

Q4 - Attrezzature per l'assistenza e la sanità.

Il piano individua le sufficienti strutture esistenti.

Per gli edifici sono ammessi interventi anche di ampliamento per esigenze funzionali e di adeguamento normativo nel rispetto:

- delle norme di codice civile;
- di un loro corretto ed armonico inserimento architettonico con le preesistenze;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 13 del D.P.G.R. 0126/95.

Per gli eventuali ampliamenti cimiteriali dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti di Polizia mortuaria , D.P.R. n° 285 del 10.09.90 e Circ. Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.93, curando in particolare una corretta integrazione con le preesistenze e riducendo il più possibile l'uso del cls faccia vista. In prossimità degli stessi dovranno individuarsi adeguati spazi per la sosta e la conversione dei mezzi.

Q5 - Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto.

Nella zona verde di quartiere pubblica destinata a parco giochi per l'infanzia sono ammissibili unicamente limitate volumetrie strettamente connesse con le attività ludiche svolte.

Nella zona sportiva e turistica, oltre a campi da tennis e polivalenti sono ammesse le volumetrie di servizio indispensabili alle attività svolte all'aperto quali servizi, spogliatoi, gradonate. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto:

- delle norme di codice civile per le distanze da confine;
- di un loro corretto ed armonico inserimento ambientale;
- della previsione di adeguati spazi da destinare a parcheggio nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 14 del D.P.G.R. 0126/95.

Q6 - Servizi tecnologici.

A questa sottozona il piano assimila normativamente l'intero insieme delle reti tecnologiche (idrico, fognario, elettrico, telefonico, gas), per le quali sono ammissibili tutti gli interventi di adeguamento, rifacimento e/o ampliamento che gli Enti o Società proprietari ritengano necessari con l'obbligo di perseguire la massima riduzione di impatto ambientale delle strutture fuori terra per il raggiungimento della quale l'Amministrazione comunale potrà dare specifiche prescrizioni.

Nella zona "B0" dovrà essere perseguito l'obiettivo di interrare progressivamente l'intero insieme delle linee aeree.

La realizzazione fuori terra di nuove cabine tecnologiche e/o l'ampliamento delle esistenti obbligherà gli Enti o Società proprietari in dell'Abaco di cui al precedente art. 22.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.G.R. 0126/95, le aree destinate alla localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue, le piazzole ecologiche e le discariche controllate dovranno di norma essere

circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti in funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore.

Q7 - Aree di emergenza in caso di calamità naturali.

In recepimento della Circolare Prefettura prot. n° 4178 del 30.10.97 il piano individua la zona destinata alle attrezzature per sport e spettacoli all'aperto "Q1.1" - "Q5.6" situata ai margini della viabilità provinciale per Paularo idonea ad installazioni di emergenza nel caso di gravi calamità naturali.

CAPITOLO VI°
ZONE "R"

ART. 57 - ZONE "R" INEDIFICABILI DI RISPETTO.

Comprendono le zone verdi non edificabili del territorio comunale destinate a:

- parchi pubblici e privati ed aree per la valorizzazione dei monumenti;
- rispetto stradale, cimiteriale e fluviale;
- rispetto delle sorgenti idriche pubbliche;
- rispetto dal depuratore;
- rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Le zone "R" individuate nel piano si articolano nel seguente modo:

-zone "R1" di rispetto stradale.

In tali zone non sono consentiti interventi edificatori ad eccezione:

- di installazione di stazioni di servizio e rifornimento al servizio del traffico veicolare che non potranno avere altezza superiore a mt 5,00;
- di attrezzature e reti tecnologiche;
- di attrezzature di servizio stradale e connesse con il trasporto pubblico.

-zone "R2" di rispetto cimiteriale.

Il limite di inedificabilità circostante i cimiteri è pari a m 200 calcolato dal muro di cinta, fatte salve distanze inferiori riportate nella zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreti dell'Ente competente.

In tale zona sono consentite unicamente attrezzature ed impianti relativi al cimitero.

-zone "R3" di rispetto dei corsi d'acqua.

La presente zona riguarda le aree interessate dagli alvei fluviali che, per le loro caratteristiche idrogeologiche e paesaggistiche, dovranno essere attentamente tutelati. Vi sono consentiti unicamente gli interventi di bonifica e di sistemazione idraulica e quelli di ripristino dei sentieri e ponticelli per la fruizione escursionistica.

Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno tenere le seguenti distanze:

- Costruzioni: m 10,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.
- Recinzioni: m 5,00 da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua.

Per i corsi d'acqua arginati valgono le seguenti disposizioni:

- Costruzioni: m 10,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.
- Recinzioni: m 5,00 da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine.

Salvo particolari prescrizioni, dai corsi d'acqua incanalati e ritombati si rispetterà una distanza di m 5,00 per l'edificazione.

-zone "R4" Verde privato di rispetto.

In tali zone non sono consentiti interventi edificatori.

-zone "R5" di rispetto delle sorgenti idriche pubbliche.

In tale zona sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitativo-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Sono escluse altresì nuove costruzioni, mentre sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ampliamento limitatamente a motivate esigenze di carattere igienico e funzionale, possono essere ampliati fino ad un massimo del 20% del volume esistente, tenendo conto dei soli vincoli di distacco dai confini, dalle strade e dalle costruzioni esistenti.

-zone "R6" di rispetto dai depuratori.

Tale zona è completamente inedificabile e si estende per una fascia di ml 100 dall'impianto salvo deroghe di legge; sono consentite unicamente opere di difesa dalle pericolosità naturali.

-zone "R7" di rispetto delle aree boscate percorse dal fuoco.

Tali zone, individuate in zonizzazione, sono quelle percorse dal fuoco negli ultimi 20 anni. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8/77 in esse è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti, mentre è consentita, previa speciale autorizzazione della Direzione regionale delle foreste e parchi, l'esecuzione di opere pubbliche.

Qualora nelle zone "R" si trovassero ubicati edifici residenziali, è consentito solamente l'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la modificazione interna necessaria per dotare l'edificio di servizi igienici, senza che questo comporti alterazioni alla volumetria, salvo i casi previsti dall'Art. 15 della L.R. 39/73.

TITOLO V°
NORME FINALI E NORME TRANSITORIE.

ART. 58 - VIABILITA'.

Il piano ha dettagliatamente censito l'intero sistema viabilistico comunale. In particolare nella tavola grafica di analisi 2.4.1 alla scala 1:10.000 e nelle tavole 2.4.2 e 2.4.3 alla scala 1:2.000 è rappresentata la loro localizzazione e classificazione.

Relativamente alla viabilità nelle tavole di zonizzazione vengono introdotte le seguenti previsioni pianificatorie:

-delle piste ciclabili di progetto:

trattasi di un primo stralcio di un sistema che nel tempo potrà e dovrà trovare adeguato sviluppo, anche in quota, soprattutto in funzione di una compatibile fruizione turistico-escursionistica;

-della viabilità di progetto:

trattasi di una nuova viabilità di contenuto sviluppo in ogni nucleo abitato, ed in particolare a Treppo, Siao, Gosper, Zenodis;

-della viabilità esistente in ristrutturazione e/o allargamento:

trattasi di brevi strozzature nei nuclei abitati di Gleris e Treppo per le quali nel tempo sarà indispensabile trovare soluzioni di adeguamento.

I tracciati di progetto introdotti nelle tavole di piano hanno valore indicativo rinviandosi alla fase esecutiva l'assetto dei definitivi.

ART. 59 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.

Per l'ubicazione e la regolamentazione dei nuovi accessi dalla viabilità di interesse regionale - strada provinciale della Val Pontaiba (Paluzza-Paularo) dovranno gradualmente essere rispettate le disposizioni contenute nel Piano regionale della viabilità ed in particolare per le zone residenziali:

-arretramento dal confine di proprietà di mt 5,00 per i cancelli manuali;

-realizzazione di cancelli elettrificati telecomandati.

ART. 60 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO (del D.Lgs. 490/99)

Il Piano individua e rappresenta dettagliatamente nella tavola grafica 3.2.1 alla scala 1:10.000 l'insieme delle aree sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 490/99.

In particolare sono rappresentate:

-le aree montane ubicate, su entrambi i versanti, ad una quota superiore ai 1.600 mt;

-i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico sulle acque e relative sponde per una fascia di 150 mt;

-le considerevoli aree coperte da boschi e foreste, rappresentate nella tavola 3.2.1 che ha valore indicativo, vista la modificabilità nel tempo;

ART. 61 - COSTRUZIONI PREESISTENTI.

I fabbricati esistenti in contrasto con le disposizioni del P.R.G.C., purchè rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti a procedure coattive.

Nella zonizzazione di Piano vengono ad essere compresi edifici che, per variate o ridotte previsioni pianificatorie, sono caratterizzati da contrasto od incompatibilità con le norme della zona omogenea in cui ricadono.

E' il caso degli edifici residenziali non rurali ricadenti in zone "E" con esclusione di quelli ricadenti in zone "R".

Per i sopracitati edifici, attuabili attraverso intervento diretto, si prevede la possibilità di concedere un modesto ampliamento finalizzato ad un adeguamento, in alcuni casi indispensabile, della loro funzionalità e precisamente:

-aumento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente e fino ad un massimo di 30 mq, per la realizzazione di tettoie aperte o, in alternativa, un aumento volumetrico non superiore al 30% dell'esistente per la realizzazione di volumi accessori (autorimesse, depositi, legnaie, vani tecnici, etc.).

**ART. 62 - DECADENZA DI NORME IN CONTRASTO.
ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.**

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati del P.R.G.C. sono sostituiti da questi ultimi all'atto dell'approvazione salvo le concessioni rilasciate anteriormente i cui relativi lavori siano stati iniziati anteriormente alla data di approvazione.

Nelle zone destinate alla realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edificatori fissati con le presenti norme attraverso le procedure di cui all'art. 41, 5° comma, della L.R. 52/91.

**ART. 63 - OSSERVANZA DELLE NORME ANTISISMICHE.
COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA.**

I progetti per qualsivoglia costruzione devono venire redatti con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 2.2.1974 n° 64 (in G.U. 21.3.1974 n° 76) e successive modificazioni ed integrazioni, recanti provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni nelle zone sismiche.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26.7.76 n° 34, applicabile a tutti i tipi di costruzione, sia pubbliche che private, il Sindaco, in sede di rilascio della concessione di edificare, deve verificare anche l'osservanza delle norme riguardanti il 1° comma, lettera a) e b) dell'art. 4 della L. n° 64/74, ossia:

a)-l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità ed alle larghezze stradali;

b)-le distanze minime consentite tra edifici e giunzioni tra edifici contigui.

Nel dispositivo di concessione edilizia dovrà essere fatta esplicita menzione:

1)-della verifica di cui sopra;

2)-della necessaria asseverazione prevista nelle seguenti due ipotesi:

a)-di progetti esecutivi elaborati ai sensi della L.R. 30/77, qualora non soggetti alle disposizioni di cui alla L. n° 1086/71, perchè non riguardanti lavori edilizi con strutture in conglomerato cementizio armato e non, ovvero metalliche con funzione statica (obbligo derivato dall'art. 46 della L.R. n° 25/78);

b)-di progetti di riparazione non elaborati ai sensi della L.R. 30/77 e per i quali non sussista l'obbligo di deposito all'Ufficio LL.PP. Provinciale (L.R. n° 3/85), ma i cui lavori fossero rilevanti sotto il profilo sismico e, come tali, particolarmente considerati e disciplinati dal D.M. 3.3.75 (ad esempio: messa in opera di cordoli, realizzazione di parti di sbalzi e di solai, di coperture, di opere di sostegno di terreni, etc.) (in forza di quanto previsto dal VI° comma dell'art. 31 della L. n° 1150/42 come sostituito con l'art. 10 della L. n° 765/67);

3)-dell'obbligo della presentazione da parte del costruttore della denuncia ed asseverazione prima dell'inizio dei lavori (art. 4 della L. n° 1086/71; art. 14 della L.R. n° 34/76);

4)-dell'uso obbligatorio, quando del caso, dei materiali del tipo e delle caratteristiche prescritti dall'allegato n° 1 del D.M. 3.3.75, che rivestono per le murature una fondamentale importanza.

ART. 64 - NORME DI SALVAGUARDIA.

Si richiamano le misure di salvaguardia di cui all'art. 35 L.R. 52/91.
